Sogedin S.p.A.

Soc. Unipersonale

Assog. alla direz. e coord.

di Sogedin Finanziaria S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del Decreto Legislativo

8 giugno 2001, n° 231

PARTE GENERALE

Approvato dal

Consiglio di Amministrazione

di SOGEDIN S.p.A. in data:

27-07-2017

INDICE

pag.

DEFINIZIONI 1

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 3

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche 3

1.2. Sanzioni 5

1.3. Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa 5

2. IL MODELLO ADOTTATO DA SOGEDIN S.p.A. 7

2.1. Motivazioni dell'AZIENDA nell'adozione del MODELLO 7

2.2. Finalità del MODELLO 7

2.3. Struttura del Documento 9

2.4. Aggiornamento, modifiche ed integrazioni del MODELLO 11

2.5. Relazione tra le componenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 11

3. CODICE ETICO 13

3.1. La nostra *Vision* 14

3.2. La nostra *Mission* 14

3.3. Principi etici di riferimento 14

3.4. Principi inerenti la gestione dell'AZIENDA 17

3.5. Rapporto con i CLIENTI 17

3.6. Rapporto con i DESTINATARI 18

3.7. Rapporto con i TERZI 20

3.8. Rapporti con la pubblica amministrazione e le pubbliche istituzioni 21

3.9. Comunicazioni con l'ambiente esterno e con gli organi di informazione 21

4. ORGANISMO DI VIGILANZA 22

4.1. Requisiti dell'ORGANISMO DI VIGILANZA 22

PARTE GENERALE

4.2. Identificazione dell'ORGANISMO DI VIGILANZA 23
4.3. Funzioni e poteri dell'ORGANISMO DI VIGILANZA 24
4.4. Reporting dell'OdV nei confronti degli organi societari 25
4.5. Flussi informativi nei confronti dell'OdV 26
4.6. Nomina, compenso e revoca dell'ORGANISMO DI VIGILANZA 28

5. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO 29
5.1. Principi generali 29
5.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti 29
5.3. Misure nei confronti degli Amministratori 29
5.4. Misure nei confronti di collaboratori esterni 30

6. DIFFUSIONE E FORMAZIONE 31
6.1. Diffusione del MODELLO 31
6.2. Formazione dei DESTINATARI 31
6.2.1.Soggetti con funzioni amministrative, di direzione, di rappresentanza, di gestione e controllo 31
6.2.2.Dipendenti 32
6.3. Informativa ai TERZI 32

7. PROTOCOLLI 33
7.1. Attività trasversali 34
7.2. Attività trasversali 34

ALLEGATI:
Parte Speciale A – Violazione dei principi etici espressi dall'azienda
Parte Speciale B – Reati in danno alla Pubblica Amministrazione
Parte Speciale C – Reati in tema di falsità in moneta, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento
Parte Speciale D – Reati societari e di market abuse

Parte Speciale E – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Parte Speciale F – Reati contro la persona e la personalità individuale

Parte Speciale G – Reati cosiddetti transnazionali

Parte Speciale H – Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'ingegno e della salute sui luoghi di lavoro

Parte Speciale I – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Parte Speciale J – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Parte Speciale K – Delitti di criminalità organizzata

Parte Speciale L – Delitti contro l'industria e il commercio

Parte Speciale M – Delitti in materia di violazione del diritto di autore

Parte Speciale N - Reati in danno all'amministrazione della Giustizia

Parte Speciale O - Reati ambientali

Parte Speciale P - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

DEFINIZIONI

AZIENDA	si intende **SOGEDIN S.p.A. Società per azioni con socio unico, assoggettata alla direzione e coordinamento di Sogedin Finanziaria S.p.A.** con sede legale in **Via Giovanni XXIII, 7 - 31050 Monastier di Treviso (TV)** Codice Fiscale e Partita I.V.A.: **00404370264** e tutte le sue unità organizzative.
CASA DI CURA (CDC)	si intende "CASA DI CURA GIOVANNNI XXIII" sita in Via Giovanni XXIII, 7 - 31050 Monastier di Treviso (TV). La Casa di Cura è di proprietà dell'**AZIENDA**.
CASA DI SOGGIORNO (CDS)	si intende "CENTRO SERVIZI PER ANZIANI VILLA DELLE MAGNOLIE" sito in Via Giovanni XXIII, 9 - 31050 Monastier di Treviso (TV). La Casa di Soggiorno è di proprietà dell'**AZIENDA**.
CENTRO MEDICO SPECIALISTICO (CMS)	si intende per Centro Medico Specialistico la struttura che eroga prestazioni ambulatoriali sita in via Antonio Calvani, 1 - 31050 Monastier di Treviso (TV). Il Centro Medico Specialistico è di proprietà dall'**AZIENDA**.
MICRONIDO	si intende "MICRONIDO LA CASA SULL'ALBERO" sito in Via Giovanni XXIII, 9 - 31050 Monastier di Treviso (TV). Il Micronido è di proprietà dell'**AZIENDA**.
ALBERGHI	si intendono gli alberghi "PARK HOTEL VILLA FIORITA" e "RELAIS VILLA FIORITA" siti in Via Giovanni XXIII, 1 - 31050 Monastier (TV). Gli Hotel sono di proprietà dell'**AZIENDA**.
AREA ORGANIZZATIVA	si intendono la **CASA DI CURA (CDC),** la **CASA DI SOGGIORNO (CDS),** il **CENTRO MEDICO SPECIALISTICO (CMS),** il **MICRONIDO** e gli **ALBERGHI** come definiti nel presente **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.**
UTENTI	si intende ogni persona fisica e/o giuridica che, rapportandosi con l'**AZIENDA**, usufruisce dei servizi da questa forniti.
CODICE ETICO	è il documento ufficiale dell'**AZIENDA** che contiene la dichiarazione dei valori, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei propri "portatori di interesse" (dipendenti, fornitori, utenti,…). È parte integrante del **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**.
DECRETO	si intende il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n° 231 e le seguenti integrazioni/modifiche.
DESTINATARI	si intendono tutti i **DIPENDENTI**, gli **ESPERTI**, i partner commerciali e i soci dell'**AZIENDA** con qualsivoglia funzione e qualifica.
DIPENDENTI	si intendono tutti i dipendenti dell'**AZIENDA** con qualsivoglia funzione e qualifica nonché coloro che, operando secondo qualsiasi modalità prevista dalla normativa in vigore, erogano prestazioni in forma coordinata e continuativa nell'interesse ed alle dipendenze dell'**AZIENDA**.
ENTE	si intende qualsiasi persona giuridica alla quale si applicano pienamente le disposizioni di cui al **DECRETO**.
ESPERTI	soggetti che, in ragione delle competenze professionali, prestano la loro opera in favore o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione libero professionale
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (MODELLO)	sistema di autodisciplina aziendale adottato dal **AZIENDA**, la cui applicazione è sottoposta al controllo di un **ORGANISMO DI VIGILANZA**. Vi sono richiamate le procedure da seguire nello svolgimento delle attività in maniera tale da prevenire la commissione di reati *ex* d.lgs. 231/2001 nel rispetto dei valori e dei principi enunciati nel **CODICE ETICO.**

ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	organo costituito in forma collegiale, dotato di autonomia ed indipendenza rispetto all'organo di gestione del **AZIENDA** e preposto a vigilare in ordine all'efficacia ed all'osservanza del **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**.
TERZI	ogni persona, fisica o giuridica, tenuta ad una o più prestazioni in favore dell'**AZIENDA** o che comunque intrattiene rapporti con la stessa senza essere qualificabile come **DIPENDENTE OD ESPERTI.**

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che introduce la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche a convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.
Il DECRETO ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa in sede penale a carico delle persone giuridiche (di seguito anche denominate ENTI), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente i reati e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli ENTI nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti.
La responsabilità prevista dal DECRETO comprende i reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.
I punti chiave del DECRETO riguardano:

a) l'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ENTE, ne possono determinare la responsabilità.
   In particolare possono essere:

   1. soggetti in posizione **apicale**, ovvero quei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ENTE o di una sua unità organizzativa anche in via di fatto;
   2. soggetti in posizione **subordinata**, ovvero coloro i quali sono sottoposti ai poteri di direzione o vigilanza dei soggetti di cui al punto 1;

b) le tipologie di reato previste:

i) reati in danno della Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del DECRETO (come modificato dall'art 1, comma 77 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 e dalla Legge 69/2015);

ii) reati in tema di falsità in moneta, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, inserito nel DECRETO dall'art. 6 del D.Lgs. 25 settembre 2001 n. 350, poi convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409 e modificato dall'art. 15 co. 7 lettera a) della Legge 23 luglio 2009, n. 99);

iii) reati societari (art. 25-*ter*, inserito nel DECRETO dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e successivamente modificato dall'art. 1 co. 77 lettera b) della Legge 06 novembre 2012, n. 190) e di *market abuse* (art. 25-*sexies*, inserito nel DECRETO dall'art. 9, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62);

iv) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*, inserito nel DECRETO dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7);

v) reati contro la persona (art. 25- *quater. 1* inserito nel DECRETO dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7) e contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* inserito nel DECRETO dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228);

vi) reati cd. transnazionali (per i quali introduce la responsabilità amministrativa dell'ENTE, ai sensi del DECRETO, l'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146);

vii) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies* inserito nel DECRETO dall'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123);

viii) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies inserito nel DECRETO dall'art. 63 comma 3 DPCM 16 novembre 2007 e integrato dalla Legge 186/2014);

ix) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis inserito nel Decreto dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48);

x) delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* inserito nel DECRETO dall'art. 2, Legge 15 luglio 2009, n. 94);

xi) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 inserito nel DECRETO dall'art. 15 co. 7 lettera b), Legge 23 luglio 2009, n. 99);

xii) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* inserito nel DECRETO dall'art. 15 co. 7 lettera c), Legge 23 luglio 2009, n. 99);

xiii) reati in danno all'amministrazione della Giustizia (art. 25-*decies* inserito nel DECRETO dall'art. 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116);

xiv) reati ambientali (art. 25-*undecies* inserito nel DECRETO dall'art. 2 del d.lgs. 07 luglio 2011, n.121 e modificato dalla Legge 68/2015);

xv) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* inserito nel Decreto dall'art. 2 del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109).

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel DECRETO.

1.2. SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- ✓ sanzioni pecuniarie;
- ✓ sanzioni interdittive;
- ✓ confisca del profitto;
- ✓ pubblicazione della sentenza.

In particolare le principali sanzioni interdittive consistono in:

- ✓ *interdizione dall'esercizio dell'attività;*
- ✓ *divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;*
- ✓ *sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;*
- ✓ *esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;*
- ✓ *divieto di pubblicizzare beni o servizi.*

1.3. AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del DECRETO prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'ENTE per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ENTE sia da soggetti apicali sia da soggetti a questi sottoposti.
In particolare nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'ENTE stesso dimostri che:

a. l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *modello di organizzazione e di gestione* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del *modello* nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato ad un *Organismo di Vigilanza* dell'ENTE, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
c. le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto *modello*;
d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i soggetti non apicali, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un *modello di organizzazione gestione e controllo* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il DECRETO prevede, inoltre, che il *modello*, debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ENTE in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un *sistema disciplinare* interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel *modello*.

2. IL MODELLO ADOTTATO DA SOGEDIN S.p.A.

2.1. MOTIVAZIONI DELL'AZIENDA NELL'ADOZIONE DEL MODELLO

L'AZIENDA al fine di assicurare condizioni sempre maggiori di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO in linea con le prescrizioni del DECRETO e sulla base delle Linee Guida emanate dalle Associazioni di Categoria. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale MODELLO possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i DESTINATARI, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari nel rispetto dei principi etici e dei valori sui quali si fonda storicamente l'AZIENDA, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel DECRETO.

2.2. FINALITÀ DEL MODELLO

Il MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO predisposto dall'AZIENDA si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che nella sostanza:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale, vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'AZIENDA in relazione ai rischi/reati da prevenire attraverso:

    a. un CODICE ETICO, che fissa i valori ed i principi di riferimento;
    b. procedure formalizzate, tese a disciplinare i flussi decisionali e le modalità operative nelle aree aziendali (con particolare attenzione a quelle maggiormente "sensibili");
    c. un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;

- determinano una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MODELLO e di proporne l'aggiornamento.

Pertanto il MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO si propone come finalità quelle di:

- dichiarare, promuovere e difendere i principi etici che caratterizzano l'operato dell'AZIENDA;
- migliorare il sistema di *corporate governance*;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati e delle violazioni al CODICE ETICO nell'ambito dell'attività aziendale;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'AZIENDA nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'AZIENDA;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'AZIENDA che la violazione delle prescrizioni contenute nel MODELLO comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che l'AZIENDA non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui l'AZIENDA si attiene.

2.3. STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente MODELLO è costituito da una Parte Generale e da singole Parti Speciali, predisposte dall'AZIENDA, per le diverse tipologie di reato previste dal DECRETO e per le possibili violazioni ai valori espressi nel CODICE ETICO.
Nella **Parte Generale**, dopo un richiamo ai principi del DECRETO, vengono illustrate le componenti essenziali del MODELLO con particolare riferimento al CODICE ETICO, all'OdV, alla formazione del personale ed alla diffusione del MODELLO nel contesto aziendale, al sistema disciplinare, alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del MODELLO e ai protocolli previsti per il corretto svolgimento delle attività aziendali.

La **Parte Speciale "A"** trova applicazione per i comportamenti non conformi a quanto espresso nel CODICE ETICO, ossia per tutte le violazioni ai valori e principi etici individuati e dichiarati dall'AZIENDA.

La **Parte Speciale "B"** trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del DECRETO, ossia per i reati in danno alla Pubblica Amministrazione.

La **Parte Speciale "C"** trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-*bis* del DECRETO, ossia per i reati in tema di falsità in moneta, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento.

La **Parte Speciale "D"** trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-*ter* e 25-*sexies* del DECRETO, cioè per i reati societari e di *market abuse*.

La **Parte Speciale "E"** trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-*quater* del DECRETO, cioè per i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

La **Parte Speciale "F"** trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli artt. 25-*quater.1* e 25-*quinquies* del DECRETO, cioè per i reati contro la persona e la personalità individuale.

La **Parte Speciale "G"** trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, cioè per i reati cd. transnazionali.

La **Parte Speciale "H"** trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-*septies* del DECRETO, cioè per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La **Parte Speciale "I"** trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-*octies* del DECRETO, cioè per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio.

La **Parte Speciale "J"** trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 24-*bis* del DECRETO, cioè per i reati che riguardano delitti informatici e trattamento illecito di dati.

La **Parte Speciale "K"** trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 24-*ter* del DECRETO, cioè per i reati che riguardano delitti di criminalità organizzata.

La **Parte Speciale "L"** trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-*bis*.1 del DECRETO, cioè per i reati che riguardano delitti contro l'industria e il commercio.

La **Parte Speciale "M"** trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-*novies* del DECRETO, cioè per i reati che riguardano delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

La **Parte Speciale "N"** trova applicazione per le tipologie specifiche dei reati previste ai sensi dell'art. 25-*decies* del DECRETO, cioè per i reati in danno all'amministrazione della Giustizia.

La **Parte Speciale "O"** trova applicazione per le tipologie specifiche dei reati previste ai sensi dell'art. 25-*undecies* del DECRETO, cioè per i reati ambientali.

La **Parte Speciale "P"** trova applicazione per le tipologie specifiche dei reati previste ai sensi dell'art. 25-*duodecies* del DECRETO, cioè per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Le parti speciali sono raggruppate secondo le aree organizzative individuate.

2.4. AGGIORNAMENTO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il presente MODELLO un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del DECRETO), la sua adozione, le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione dell'AZIENDA.

In particolare sono demandate al Consiglio di Amministrazione dell'AZIENDA:

- l'attività di verifica dell'aggiornamento dell'analisi dei rischi (da svolgersi con cadenza periodica);
- la responsabilità di modificare o integrare il MODELLO, a seguito della suddetta verifica annuale o comunque su proposta motivata dell'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Tutte le modifiche e le integrazioni di cui sopra, saranno tempestivamente comunicate ai DESTINATARI.

2.5. RELAZIONE TRA LE COMPONENTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO adottato dal AZIENDA si compone di tre distinte parti strumentali all'efficacia del MODELLO stesso:

1. CODICE ETICO, è lo strumento di portata generale per la promozione della condotta etica aziendale, ribadendo e facendo rispettare ai DESTINATARI, l'insieme dei valori etici e dei principi morali cui l'AZIENDA fa costante riferimento nell'esercizio delle proprie attività;
2. Sistema di Procedure e Attività di Controllo, di cui la cogente analisi è riportata in sintesi nelle Parti Speciali del MODELLO;

3. ORGANISMO DI VIGILANZA, la cui attività è fondamentale per la puntuale ed efficace applicazione del MODELLO.

3. CODICE ETICO

L'AZIENDA dichiara, promuove e condivide i propri valori e i principi tramite l'adozione e la diffusione del CODICE ETICO
Le disposizioni contenute nel CODICE ETICO vengono applicate da tutti i soggetti che secondo i principi di sana e prudente gestione e nel rispetto delle leggi, regionali, nazionali e comunitarie, nonché delle politiche, piani, regolamenti e procedure interne contribuiscono alle attività dell'AZIENDA.

In particolare:

- tutti i DESTINATARI, senza alcuna eccezione, uniformano lo svolgimento delle proprie mansioni nell'ambito delle proprie responsabilità ai principi enunciati nel CODICE ETICO;
- i TERZI sono incoraggiati al rispetto dei principi definiti nel CODICE ETICO, a tal fine l'AZIENDA diffonderà il proprio CODICE ETICO secondo le modalità ritenute più opportune.

È dovere di tutti i DESTINATARI conoscere il contenuto del CODICE ETICO, comprenderne il significato ed attivarsi per chiedere gli eventuali chiarimenti in ordine allo stesso.

Il CODICE ETICO assume una dimensione complementare ai requisiti ed agli standard di cui l'AZIENDA si è dotata per rispondere alle previsioni della Legge Regionale n. 22 dell'agosto 2002 per l'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

3.1. LA NOSTRA VISION

Sogedin pone la “persona” al centro delle proprie diverse attività.
Dalla Casa di Cura Giovanni XXIII al Micronido “La Casa sull’Albero”, passando dalla Casa di Soggiorno Villa delle Magnolie, al Centro Medico Specialistico, alle strutture alberghiere e ricettive, Sogedin intende porsi al servizio della “persona” per soddisfarne al meglio i diversi bisogni.
Sogedin, per il tramite di una continua ed incessante attività di miglioramento delle proprie prassi e delle proprie strutture, intende garantire agli Utenti, nelle diverse aree di attività, i più alti standard qualitativi possibili.

3.2. LA NOSTRA MISSION

Soddisfare i bisogni di accoglienza, salute e ospitalità in un’Azienda che promuove una cultura che pone al centro dell’attenzione le persone e genera un impatto positivo per le comunità delle zone di riferimento.
L’Azienda:
nell’ambito sanitario e socio-sanitario opera garantendo, anche grazie alla costante attenzione alle evoluzioni prospettiche del sapere medico e del progresso scientifico, la qualità dei trattamenti diagnostico-terapeutici ed assistenziali, in ambienti sicuri per gli utenti e per i team member;
nell’ambito assistenziale offre sostegno ed assistenza, sicurezza e serenità alle persone anziane in condizione di fragilità ed alle loro famiglie;
negli ambiti dell’ospitalità, crea, sia per il turista che per il professionista, esperienze autentiche ed a misura, invogliando gli ospiti a ritornare e consolidare le loro esperienze.
Nell’ambito educativo-pedagogico promuove, in una dimensione di benessere, lo sviluppo armonioso delle potenzialità affettive, motorie, cognitive e sociali del bambino.

3.3. PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

Con l’adozione del CODICE ETICO, l’AZIENDA ribadisce il proprio impegno a rispettare, nello svolgimento di tutte le proprie attività, le leggi internazionali, nazionali e regionali in vigore in Italia e in ciascun Paese nel quale opera anche tramite *branch* locali.
Nel rispetto del **principio di Legalità** sopra enunciato, l’AZIENDA s’impegna a far sì che la propria attività sia guidata dai seguenti principi:

- **ONESTÀ:** nei rapporti con gli UTENTI, tra i DESTINATARI e verso i TERZI, l'adesione e la concreta applicazione di quanto dichiarato nel presente CODICE ETICO costituisce elemento essenziale della buona gestione aziendale.
- **TRASPARENZA:** l'AZIENDA impronta i rapporti di qualsiasi natura e verso qualsiasi *stakeholder* alla chiarezza delle intenzioni e all'assenza di volontà di occultamento, rispettando al contempo gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati riservati.
- **IMPARZIALITÀ:** l'AZIENDA basa tutti i propri rapporti sulla totale assenza di discriminazioni in merito a genere, condizione sociale, etnia di appartenenza, religione, convinzioni ideologiche e politiche.
- **VERIFICABILITÀ:** tutte le attività dell'AZIENDA vengono adeguatamente registrate in maniera da consentire la verifica dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento.
- **CENTRALITA' DELLA PERSONA:** il sistema dei servizi dell'AZIENDA concentra l'attenzione, l'impegno e la pratica professionale sulla ricerca della soddisfazione della persona, sviluppando rapporti di fiducia e comprensione dei reciproci punti di vista, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
- **AFFIDABILITA': l'Azienda** agisce adeguando con continuità e costanza le azioni, i comportamenti e i servizi prodotti alle necessità degli assistiti e agli obbiettivi indicati dalla pianificazione regionale e locale, concordati con l'Azienda Sanitaria ULSS di riferimento.
- **EQUITA' E APPROPRIATEZZA: l'Azienda** persegue il rispetto della specificità biologica, psicologica, etnica e sociale dei singoli individui in modo da assicurare il rispetto della dignità umana, l'equità dell'accesso ai servizi, la qualità clinico-assistenziale e l'appropriatezza delle prestazioni.
- **FLESSIBILITA': l'Azienda** esprime la volontà e la capacità di adeguare i comportamenti e l'uso delle risorse al fine di modulare gli interventi organizzativi al bisogno assistenziale a cui gli stessi devono dare risposta.
- **INNOVAZIONE: l'Azienda** persegue la costante acquisizione e sviluppo di nuove competenze e risorse tecnologiche nella ricerca del miglioramento continuo.
- **SICUREZZA: l'Azienda** persegue la possibilità di erogare le prestazioni in condizioni di tutela del rischio legato a possibili fattori ambientali con riferimento agli aspetti strutturali, tecnologici, formativi ed organizzativi sia per gli utenti che per gli operatori.

- **RISERVATEZZA: l'Azienda**, attraverso l'applicazione delle disposizioni normative in materia, difende la tutela della riservatezza dei dati concernenti il Cittadino e il Suo stato di salute.

3.4. PRINCIPI INERENTI LA GESTIONE DELL'AZIENDA

L'AZIENDA attua una gestione amministrativa, contabile e finanziaria volta ad assicurare, oltre ad una sana e corretta gestione, la continuità aziendale nell'interesse dei DESTINATARI, dei TERZI, degli UTENTI e in generale di tutti i soggetti portatori di interesse nei confronti dell'AZIENDA.

Il sistema di contabilità aziendale garantisce la registrazione di ogni operazione di natura economico-patrimoniale e finanziaria nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di redazione e tenuta della contabilità dettate dalle norme vigenti.

3.5. RAPPORTO CON GLI UTENTI

L'AZIENDA persegue e mantiene adeguati standard di qualità nello svolgimento della propria attività nei diversi ambiti in cui si trova ad operare.
L'AZIENDA esibisce - a richiesta – le certificazioni di Qualità ed ogni altro atto che attesti l'idoneità della stessa ad operare; inoltre, rende noti i parametri di eccellenza conseguiti e riconosciuti dalle istituzioni preposte e dal mercato.

L'AZIENDA crede in un rapporto con l'UTENTE fondato sulla fiducia, la correttezza, la trasparenza, la lealtà e il riconoscimento delle differenti prerogative professionali e tecniche.

È fatto divieto assoluto ai DESTINATARI di promettere e svolgere pratiche di favore ad utilità degli UTENTI, atte a costituire disparità di trattamento o posizioni di privilegio nell'erogazione dei servizi resi.

Ogni comunicazione rivolta all'esterno dell'AZIENDA, realizzata in forma documentale, radiotelevisiva, informatica o orale, avviene nel rispetto dell'ordinamento, delle politiche aziendali e del presente CODICE ETICO.

Per garantire completezza e coerenza delle informazioni, è definito che i rapporti dell'AZIENDA con i mass-media vengono tenuti solo dai DESTINATARI di volta in volta appositamente individuati dai vertici aziendali.

3.6. RAPPORTO CON I DESTINATARI

L'AZIENDA riconosce la fondamentale importanza delle risorse umane per il perseguimento dei propri obiettivi; uniforma i propri processi di selezione ed acquisizione di propri DIPENDENTI ed ESPERTI al rispetto dei principi e valori enunciati nel proprio CODICE ETICO secondo criteri comparativi basati sul merito. L'AZIENDA, inoltre, prevede l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, uniformando i propri processi decisionali in materia al criterio della ricerca della massima efficienza e del raggiungimento degli obiettivi. A tal fine le risorse umane dell'AZIENDA vengono impegnate seguendo criteri di merito, efficacia ed efficienza, nel rispetto della Legge, delle specifiche obbligazioni contrattuali adottate e dei principi etici di riferimento.

I DESTINATARI adempiono ai propri doveri d'ufficio conformemente agli obblighi sottoscritti nel contratto concluso con l'AZIENDA ed uniformano il proprio operato alle disposizioni ricevute dall'AZIENDA e al presente CODICE ETICO.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le mansioni devono essere svolte in modo responsabile, onesto, diligente, in conformità con le prassi, le politiche e le direttive interne;
- Amministratori e soggetti che ricoprono ruoli di responsabilità devono costituire un esempio ed un modello per tutto il personale, coltivando la fiducia, il rispetto reciproco e lo spirito di collaborazione e di gruppo;
- è primario obiettivo l'assoluto rispetto delle normative sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela della privacy, sulla tutela ambientale;
- è vietato l'uso di sostanze alcoliche, psicotrope e stupefacenti sui luoghi di lavoro ed è vietato fumare all'interno dei locali;
- è vietato l'utilizzo dei beni aziendali per scopi personali e/o per finalità contrarie alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume;
- sono vietate le registrazioni o le riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche all'interno dei locali, salvo che ciò rientri nell'ordinario svolgimento delle mansioni;
- deve essere conservata adeguata documentazione delle operazioni svolte al fine di consentirne la verifica ed il controllo.

È fatto divieto assoluto ai DESTINATARI, inclusi gli ESPERTI, di dare e promettere denaro o altra utilità a favore di UTENTI e di TERZI, al fine di conseguire un vantaggio, anche non economico, nell'interesse dell'AZIENDA o del soggetto agente.
È fatto divieto ai DESTINATARI, inclusi gli ESPERTI, di ricevere denaro, doni o qualsiasi utilità (il cui modico valore non costituisca segno di mera cortesia e comunque non ecceda il valore di € 150,00 nell'arco dell'anno) da UTENTI e da TERZI.

I DESTINATARI che ricevano doni o altre utilità al di fuori di quelle di modico valore, costituenti pratiche di ordinaria cortesia, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale ne valuterà l'entità e la rilevanza, provvedendo eventualmente alla restituzione e ad informare nel contempo l'UTENTE od il TERZO circa la politica dell'AZIENDA in materia.

Ciascun DESTINATARIO è tenuto al rispetto dei principi enunciati nel presente CODICE ETICO in ogni occasione in cui intrattenga rapporti con altri DESTINATARI, UTENTI e TERZI o effettui tramite qualsivoglia mezzo di comunicazione, anche di massa, dichiarazioni che possano comportare un qualsivoglia riflesso sull'immagine dell'AZIENDA.

I DESTINATARI si impegnano a costruire e mantenere il valore dell'AZIENDA, anche intangibile, costituito dal rapporto fiduciario e di credibilità nei confronti degli UTENTI e TERZI.
I DESTINATARI si impegnano, inoltre, a non divulgare informazioni riservate degli UTENTI e dell'AZIENDA, ivi comprese le informazioni derivanti dai rapporti contrattuali intercorrenti e/o intercorsi tra l'AZIENDA e i DESTINATARI.

L'osservanza delle disposizioni contenute nel CODICE ETICO costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali facenti capo ai DESTINATARI, inclusi gli ESPERTI. La violazione dei principi alla base del presente CODICE ETICO comporterà l'applicazione di quanto previsto dal sistema disciplinare contenuto nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, nonché il diritto dell'AZIENDA di chiedere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.
A tal fine la regolamentazione dei rapporti dell'AZIENDA con gli ESPERTI potrà prevedere clausole di risoluzione del contratto.

3.7. RAPPORTO CON I TERZI

Nella selezione dei fornitori di qualsiasi natura, l'AZIENDA adotta criteri di valutazione comparativa idonei ad individuare il miglior contraente, in ragione della qualità del bene/servizio rapportata al miglior prezzo o all'offerta più vantaggiosa ed alle condizioni di fornitura del bene o del servizio richiesti.

È fatto divieto assoluto ai DESTINATARI di svolgere pratiche di favore ad utilità di TERZI, atte a costituire disparità di trattamento o posizioni di privilegio nelle procedure di acquisto di beni e servizi.

I DESTINATARI preposti alla stipula di contratti o al conferimento di incarichi di qualsiasi natura per conto dell'AZIENDA, devono improntare i procedimenti negoziali alla ricerca del massimo vantaggio per la stessa, alla luce dei criteri stabiliti dalla normativa di settore ed agli indirizzi aziendali di esecuzione posti a garanzia della scelta del contraente, uniformando il proprio agire ai principi di Trasparenza ed Imparzialità.

I DESTINATARI di cui al punto precedente, nello svolgimento delle funzioni cui sono preposti, devono agire nell'esclusivo interesse dell'AZIENDA, astenendosi dal porre in essere condotte nelle quali possa essere ravvisata una situazione di conflitto di interessi, ovvero configurare ipotesi di reato od altri illeciti.
Nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti, è consentita l'effettuazione di doni o omaggi di modico valore che rappresentino normali usi nelle relazioni di cortesia commerciale (ad esempio: l'omaggio di una c.d. "cesta" natalizia di modico valore); tali doni ed omaggi non dovranno avere natura tale da ingenerare, nell'altra parte ovvero in un terzo estraneo ed imparziale, l'impressione che essi siano finalizzati ad acquisire o concedere indebiti vantaggi, ovvero tali da ingenerare, comunque, l'impressione d'illegalità o immoralità. In ogni caso tali doni ed omaggi devono essere effettuati in conformità alle procedure aziendali e documentati in modo adeguato.

La violazione da parte del TERZO dei principi alla base del presente CODICE ETICO costituisce grave inadempimento contrattuale da parte dello stesso e potrà comportare la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto dell'AZIENDA di chiedere il risarcimento dei danni patiti, inclusi quelli per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

A tal fine la regolamentazione dei rapporti dell'AZIENDA con i TERZI potrà prevedere clausole di risoluzione con il contenuto di cui sopra.

3.8 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE PUBBLICHE ISTITUZIONI

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti dagli Amministratori o dai Responsabili a ciò autorizzati ovvero da loro delegati, nel rispetto delle norme di legge, statutarie, regolamentari e del presente Codice.

I rapporti devono essere improntati alla massima correttezza, trasparenza, efficacia e tracciabilità.

A titolo meramente esemplificativo sono vietati i seguenti comportamenti:

- promettere, offrire o in alcun modo versare o fornire somme, beni in natura o altri benefici, anche a seguito di illecite pressioni, a titolo personale a pubblici funzionari o ad interlocutori privati, quando siano incaricati di pubblico servizio (o persone legate a questi da rapporti di coniugio, parentela, affinità), con la finalità di promuovere o favorire gli interessi dell'Azienda;
- assumere comportamenti comunque intesi ad influenzare in modo improprio le decisioni dei rappresentanti della PA.

3.9 COMUNICAZIONI CON L'AMBIENTE ESTERNO E CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

Le comunicazioni e le informazioni dell'Azienda verso l'ambiente esterno, anche per il tramite degli organi di informazione, devono essere veritiere, chiare e trasparenti.

I rapporti con gli organi di informazione sono riservati esclusivamente agli organi ed ai soggetti aziendali delegati.

E' fatto espresso divieto ai Destinatari non delegati o espressamente autorizzati di fornire informazioni ai mass media o di impegnarsi a fornirle.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) nominato dall'AZIENDA, in linea con le Linee Guida delle principali Associazioni di categoria e con la normativa in materia, possiede le seguenti caratteristiche:

a. *autonomia e indipendenza*. Sono requisiti fondamentali, presuppongono che i membri dell'OdV non svolgano mansioni operative né abbiano poteri decisionali o responsabilità gestionali concernenti le attività che costituiscono l'oggetto della loro funzione di controllo. Al fine di assicurare tali requisiti è garantita all'OdV l'indipendenza, prevedendo un'attività di reporting al vertice dell'AZIENDA;

b. *onorabilità.* La carica di componente dell'OdV non può essere ricoperta da chi:

i) è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria secondo la normativa vigente;

ii) è stato condannato con sentenza passata in giudicato (salvi gli effetti della riabilitazione):

- a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria,
- a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del Libro V del codice civile e nel R.D. n. 267 del 16/03/1942,
- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica,
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo;

iii) si trovi in relazione di parentela con soggetti in posizione apicale o sottoposti dell'AZIENDA;

c. *comprovata professionalità*. L'OdV possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali competenze, che unitamente ai precedenti requisiti garantiscono l'obiettività di giudizio, sono rilevabili dal *curriculum* professionale di ciascun componente;

d. *continuità d'azione*. L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul MODELLO con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine direttamente derivanti dai vertici dell'AZIENDA. A tale proposito l'OdV si configura come struttura indipendente riferibile all'AZIENDA, alla quale non sono assegnate deleghe operative né altre funzioni al di fuori di quanto riportato nel presente MODELLO;

e. *disponibilità di mezzi organizzativi e finanziari* necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.

In relazione all'ultimo punto e al fine di garantire il maggior grado di indipendenza possibile, nel contesto di formazione del budget aziendale l'Organo Amministrativo dell'AZIENDA dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, di cui l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti.

4.2. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, lettera b, del DECRETO, l'ORGANISMO DI VIGILANZA è stato individuato e nominato formalmente dal Consiglio di Amministrazione dell'AZIENDA, come organo collegiale composto da **3** membri aventi le seguenti caratteristiche professionali:

- **1** esperto in ambito legale;
- **1** esperto tecnico in materia di organizzazione aziendale e analisi dei rischi;
- **1** esperto delle procedure interne e conoscitore dell'attività caratteristica svolta dall'AZIENDA.

Al fine di assicurare continuità operativa all'OdV, il Consiglio di Amministrazione dell'AZIENDA si impegna, qualora venisse a mancare il numero minimo di componenti richiesto, a nominare entro 15 giorni dalla data di accadimento di tale circostanza, altro/i membro/i.
L'OdV sopra indicato è ritenuto l'organo più idoneo a svolgere il tipo di attività richiesta, attesi i requisiti di cui al paragrafo 4.1 del presente documento.

4.3. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV dell'AZIENDA è preposto a:

1. vigilare sull'applicazione del MODELLO in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal DECRETO;
2. verificare l'efficacia del MODELLO e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di riferimento e delle violazioni al CODICE ETICO;
3. individuare e proporre ai vertici dell'AZIENDA aggiornamenti e modifiche al MODELLO in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali, affinché questi li sottopongano all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'AZIENDA.

Su di un piano più operativo sono affidati all'OdV dell'AZIENDA, i seguenti compiti:

a) verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di segnalare le necessità di adeguamento ai mutamenti della normativa di riferimento, dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine ciascun DESTINATARIO è tenuto a segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l'AZIENDA al rischio di non conformità con quanto prescritto dal MODELLO. Tutte le comunicazioni devono essere inviate all'OdV in forma scritta e non anonima;

b) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del MODELLO;

c) controllare l'implementazione di quanto previsto dai Piani d'Azione relativi a ciascuna attività a rischio, elaborati sulla base dell'analisi dei rischi svolta nell'AZIENDA, e verificarne l'efficacia;

d) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del MODELLO, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV (v. successivo paragrafo 4.4);

e) condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente MODELLO portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;

f) verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del MODELLO per le diverse tipologie di reato (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal DECRETO, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.

Al fine di rendere realizzabile l'attività dell'OdV, è necessario che:

- ✓ le attività poste in essere dall'ORGANISMO DI VIGILANZA non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione dell'AZIENDA è in ogni caso chiamato a svolgere attività di verifica sull'adeguatezza del suo intervento;

- ✓ l'ORGANISMO DI VIGILANZA, nel rispetto della normativa sulla privacy abbia libero accesso presso tutte le funzioni dell'AZIENDA - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. 231/2001 e dal presente MODELLO;

- ✓ l'ORGANISMO DI VIGILANZA possa avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità e limitatamente ai compiti previsti dal d.lgs. 231/2001 - dell'ausilio di tutte le strutture dell'AZIENDA.

4.4. REPORTING DELL'OdV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del MODELLO e all'emersione di eventuali criticità ad esso connesse. In particolare, l'OdV provvede a dotarsi di un proprio Regolamento che dovrà esplicitamente indicare la struttura, i contenuti previsti e la frequenza di trasmissione di rapporti periodici circa lo stato dell'attuazione del MODELLO nell'AZIENDA nei confronti degli organi societari.

L'OdV dovrà, in ogni caso, riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione dell'AZIENDA in merito a qualsiasi violazione del MODELLO ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza tramite segnalazione da parte dei DESTINATARI o che abbia accertato durante lo svolgimento delle proprie attività.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'OdV dell'AZIENDA potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del MODELLO od a situazioni specifiche.

4.5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV

Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

Dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da TERZI ed attinente all'attuazione del MODELLO nelle aree di attività a rischio.
Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del MODELLO o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con i principi e valori espressi dall'AZIENDA nel proprio CODICE ETICO;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;
- le segnalazioni, nel rispetto dei principi enunciati nel CODICE ETICO, dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del MODELLO;
- al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di canali informativi dedicati;

- le modalità di raccolta e conservazione delle segnalazioni pervenute saranno regolamentate dall'OdV in accordo con il Consiglio di Amministrazione dell'AZIENDA.

L'AZIENDA si impegna a far sì che vengano garantiti i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante (fatti salvi gli obblighi di legge) e la tutela delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV dell'AZIENDA le informative concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al DECRETO;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai quadri in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal DECRETO;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali (ad es. Qualità, Sicurezza, Amministrazione e Finanza, Personale, ecc.) nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del DECRETO e dei principi espressi nel CODICE ETICO;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Sistema di deleghe

All'OdV, infine, deve essere comunicato il sistema di deleghe adottato del AZIENDA ed ogni successiva modifica allo stesso.

4.6. NOMINA, COMPENSO E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'ORGANISMO DI VIGILANZA, in osservanza dell'art 6 del DECRETO, è di diretta nomina del Consiglio di Amministrazione dell'AZIENDA, previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal paragrafo 4.1 del presente MODELLO.
La nomina si perfeziona con la formale accettazione dell'incarico espressa da ciascun componente dell'OdV.
Il trattamento economico dei componenti dell'OdV viene determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'AZIENDA contestualmente alla nomina.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione dell'AZIENDA prevede lo stanziamento annuale di un specifico fondo accantonamento da utilizzarsi per spese relative a consulenze e/o collaborazioni specialistiche, che assicurino il pieno ed approfondito svolgimento di tutte le verifiche ed i controlli ai quali è chiamato l'OdV.

L'Organismo di Vigilanza ha durata triennale e l'incarico può essere rinnovato dal Consiglio di Amministrazione;

Qualora venisse a mancare anche solo uno dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 4.1 del MODELLO, il Consiglio di Amministrazione dell'AZIENDA provvederà entro 15 giorni alla sostituzione del componente dell'OdV coinvolto.

5. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

5.1. PRINCIPI GENERALI

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel MODELLO è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del MODELLO stesso.
Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del DECRETO prevede che i *modelli di organizzazione e gestione* debbano «[…]introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello[…]».
L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal MODELLO sono assunte dal AZIENDA in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del MODELLO stesso possano determinare.

5.2. SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dal lavoratore che violino le procedure interne richiamate dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento delle proprie attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del MODELLO e del sistema organizzativo in esso richiamato sono da considerarsi illeciti disciplinari ai sensi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dall'Azienda.

Con riferimento alle sanzioni nei riguardi dei lavoratori disciplinati dai citati CCNL, queste vengono irrogate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

Il sistema disciplinare e i relativi provvedimenti vengono costantemente monitorati dall'OdV e dalla Direzione dell'AZIENDA.

5.3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione del MODELLO da parte di Amministratori e Sindaci dell'AZIENDA, l'OdV informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Assemblea dei Soci.
Tenuto conto che tali soggetti sono nominati dagli organi sopra indicati, nell'ipotesi in cui sia stata rilevata e accertata una violazione del presente MODELLO, si procederà alla convocazione dell'organo che ha effettuato la nomina per deliberare i provvedimenti che riterrà opportuni.
La condanna ad uno dei reati di cui al d.lgs. 231/01, configura una giusta causa di revoca del mandato.

5.4. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni (sia DESTINATARI che TERZI), indipendentemente dalla forma contrattuale applicata, in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente MODELLO potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale. La Direzione, con la collaborazione dell'OdV, cura l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership* di tali specifiche clausole contrattuali che prevederanno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti all'AZIENDA dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal DECRETO.

6. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

6.1. DIFFUSIONE DEL MODELLO

Il MODELLO entra in vigore a decorrere dalla data di Delibera della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'AZIENDA.
A partire da tale momento devono essere rese disponibili:

- la Parte Generale e le Parti Speciali del MODELLO, sul sito internet dell'AZIENDA;
- le relative carte di lavoro, presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

In tutti i nuovi contratti di assunzione è previsto l'inserimento di un'informativa relativa l'adozione del MODELLO. Opportuni metodi di diffusione del Modello ai DESTINATARI e ai TERZI verranno elaborate ed attuate dalla Direzione.

6.2. FORMAZIONE DEI DESTINATARI

Ai fini dell'attuazione del MODELLO, verrà svolta una specifica attività di formazione dei DESTINATARI sui temi trattati dal presente MODELLO con il supporto dell'ORGANISMO DI VIGILANZA e sotto il coordinamento della Direzione.
La formazione specifica viene effettuata secondo le modalità che seguono ed è pianificata, congiuntamente agli interventi formativi aziendali su altri temi.
La formazione ai dipendenti, sia obbligatoria che non, svolta a livello aziendale su argomenti riferibili alle tematiche trattate dal DECRETO e/o dal MODELLO (a titolo di esempio non esaustivo: procedure Qualità, sicurezza sul luogo di lavoro, trattamento di dati personali, antiriciclaggio,…) concorre anche alla formazione *ex* d.lgs. 231/2001.

6.2.1. Soggetti con funzioni amministrative, di direzione, di rappresentanza, di gestione e controllo

I soggetti apicali con funzioni amministrative e di rappresentanza dell'AZIENDA sono formati in maniera approfondita sugli aspetti normativi di riferimento, hanno partecipato attivamente alla stesura del presente MODELLO. Detti soggetti provvedono al proprio

continuo aggiornamento, tramite partecipazione a workshop sulla materia e monitoraggio dell'evoluzione normativa.

6.2.2. Dipendenti

La formazione dei dipendenti avviene sia attraverso formazione on the job che attraverso lo svolgimento di un seminario, nel quale vengono trattati i seguenti argomenti:

- introduzione al DECRETO ed illustrazione del CODICE ETICO aziendale;
- illustrazione del MODELLO implementato ed attuato nell'AZIENDA.

NOTA. Per il seminario di cui al punto *6.2.2.* è prevista la raccolta delle firme attestanti la presenza. La relativa documentazione viene archiviata a cura della Direzione e messa a disposizione dell'OdV.

6.3. INFORMATIVA AI TERZI

L'AZIENDA s'impegna ad informare i TERZI, secondo i modi ritenuti più opportuni, che ogni comportamento da questi posto in essere in contrasto con i valori espressi nel CODICE ETICO e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal DECRETO potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

La Direzione, con la collaborazione dell'OdV, curerà l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nei contratti, nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership di tali specifiche clausole contrattuali che prevederanno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti all'AZIENDA dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal DECRETO.

7. PROTOCOLLI

Al fine dell'attuazione del presente MODELLO, sono da considerarsi protocolli ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b) del DECRETO le disposizioni organizzative interne, le procedure operative adottate nelle diverse aree aziendali e le relative mappature sintetiche delle attività.
In particolare, costituiscono protocolli *ex* d.lgs. 231/2001 le procedure ex Legge Regionale n. 22 dell'agosto 2002 per l'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie nella loro versione vigente.

Si riporta la suddivisione in cicli effettuata dall'AZIENDA al fine dello svolgimento di un'adeguata analisi dei rischi:

Ciclo di Business	**Tipologia attività**
DIREZIONE SANITARIA CdC e DIREZIONE Cms	Trasversale
DIREZIONE CdS	Trasversale
DIREZIONE ALBERGHI	Trasversali
AMMINISTRAZIONE	Operativa
ACQUISTI	Operativa
ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE	Operativa
DEPOSITO FARMACI	Operativa
GESTIONE PAZIENTE CdC	Operativa
GESTIONE OSPITI CdS	Operativa
MICRONIDO	Operativa
FOOD & BEVERAGE ALBERGHI	Operativa
ROOM DIVISION ALBERGHI	Operativa
GESTIONE EVENTI HVF	Operativa

Resta inteso che tutte le funzioni aziendali sono tenute a svolgere le proprie attività nel rispetto delle norme vigenti, del CODICE ETICO, delle disposizioni organizzative interne che attuano i flussi decisionali e operativi da seguire nello svolgimento delle attività aziendali.

7.1. ATTIVITÀ TRASVERSALI

Sono da considerarsi protocolli per i cicli riguardanti attività trasversali, tutte le specifiche Procedure del Sistema Qualità o le parti dei relativi flow chart che prevedono il coinvolgimento delle Funzioni operanti nel ciclo. Si precisa che tali Funzioni ricoprono generalmente un ruolo di autorizzazione, coordinamento o controllo all'interno delle attività svolte.

7.2. ATTIVITÀ OPERATIVE

Sono da considerarsi protocolli per i cicli riguardanti attività operative le specifiche Procedure aziendali o le prassi organizzative interne.

Sogedin S.p.A.
Soc. Unipersonale
Assog. alla direz. e coord.
di Sogedin Finanziaria S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n° 231

PARTE SPECIALE A

Codice Etico Aziendale

(Violazioni ai Principi Etici espressi dall'AZIENDA)

CASA DI SOGGIORNO E MICRONIDO

INDICE

Pag.

1 DEFINIZIONI **1**

2 LE VIOLAZIONI PREVISTE **2**

3 ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI **3**

4 APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE A **5**

4.1 Regole di condotta 5

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*[1] riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della presente Parte Speciale del MODELLO.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO	sono i *Principi etici di riferimento* riportati nel paragrafo 3.3 della Parte Generale del **MODELLO**.
PRINCIPI DI GESTIONE	sono i *Principi inerenti la gestione del Azienda* riportati nel paragrafo 3.4 e successivi sottoparagrafi della Parte Generale del **MODELLO**.

[1] I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

2. LE VIOLAZIONI PREVISTE

Qualsiasi comportamento, commissivo od omissivo, che non risulti conforme ai PRINCIPI DI RIFERIMENTO e/o ai PRINCIPI DI GESTIONE è da considerarsi violazione al CODICE ETICO aziendale.
L'AZIENDA considera le violazioni al proprio CODICE ETICO atti di gravità pari alla commissione dei reati previsti dal DECRETO.

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ex Legge Regionale n. 22 dell'agosto 2002;
- materiale inerente la gestione della sicurezza sul posto di lavoro;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili che operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Direzione CdS
- Gestione ospiti CdS
- Micronido

ESITO ANALISI

L'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

REATI/ VIOLAZIONI	Direzione CdS	Gestione ospiti CdS	Micronido
Codice Etico	**Y**	**Y**	**Y**

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE A

La Parte Speciale A si riferisce a comportamenti potenzialmente posti in essere dai DESTINATARI del MODELLO e dai TERZI.

In conformità con quanto dichiarato nella Parte Generale del MODELLO, le regole di condotta previste dalla presente Parte Speciale s'intendono da applicare a tutti i DESTINATARI e a tutti i TERZI.

4.1. REGOLE DI CONDOTTA

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i DESTINATARI e i TERZI adottino le regole di condotta prescritte di seguito al fine di contenere la possibilità di porre in essere comportamenti che integrano violazioni ai principi espressi nel CODICE ETICO.

Di seguito si riportano le regole di condotta che i DESTINATARI e i TERZI devono applicare in merito alla presente Parte Speciale:

- tutti i DESTINATARI sono tenuti al rispetto dei PRINCIPI DI RIFERIMENTO, dei PRINCIPI DI GESTIONE e delle procedure previste dal sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ex Legge Regionale n. 22 dell'agosto 2002, ove applicabili.

- Tutti i DESTINATARI sono tenuti ad applicare correttamente le Regole di Condotta presentate nelle Parti Speciali del MODELLO.

- Tutti i DESTINATARI devono collaborare con l'ORGANISMO DI VIGILANZA, non ostacolandone l'espletamento delle attività.

- Tutti i DESTINATARI sono tenuti a riferire immediatamente all'ORGANISMO DI VIGILANZA eventuali violazioni al CODICE ETICO.

- Tutti i TERZI sono tenuti al rispetto del CODICE ETICO dell'AZIENDA, una volta letto ed accettato. Nei rapporti con i TERZI vale quanto espresso nei paragrafi 3.7 e 6.3 della Parte Generale del MODELLO.

- Tutti i DESTINATARI che durante lo svolgimento delle proprie attività raccolgono o trattano dati personali e/o sensibili sono tenuti ad operare nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della Privacy.

Sogedin S.p.A.
Soc. Unipersonale
Assog. alla direz. e coord.
di Sogedin Finanziaria S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n° 231

PARTE SPECIALE B

Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01

(Reati in danno alla Pubblica Amministrazione)

CASA DI SOGGIORNO E MICRONIDO

INDICE

Pag.

1 DEFINIZIONI **1**

2 LE FATTISPECIE DI REATO **2**

3 ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI **6**

4 APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE B **8**

4.1 Regole di condotta 8

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*[1] riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della presente Parte Speciale del MODELLO.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	l'insieme di tutte le persone giuridiche che hanno in cura interessi pubblici e che svolgono attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Ai fini del **MODELLO**, si considerano comunque **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** tutti quei soggetti che possano essere qualificati tali in base alla vigente legislazione ed alle correnti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.
PUBBLICO UFFICIALE	*[art. 357 c.p.]* agli effetti della legge penale, sono **PUBBLICI UFFICIALI** coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.
INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO	chi pur non essendo propriamente un **PUBBLICO UFFICIALE** con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.
OPERAZIONE A RISCHIO	per la Parte Speciale B, qualsiasi attività aziendale che comporti rapporti diretti con la **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**.

[1] I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Art. 316-*bis* c.p. (Malversazione a danno dello Stato)	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, utilizzando artifici o raggiri, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato, da parte di un altro ente pubblico o da parte dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate, anche parzialmente. Inoltre, per la fattispecie in esame non rileva che l'attività programmata si sia comunque svolta. La condotta è punita anche se riferita a finanziamenti ricevuti in passato e che non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Art. 316-*ter* c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)	Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, senza averne diritto. Il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (art. 640-*bis* c.p.).
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. (Truffa)	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri capaci di indurre taluno in errore e da arrecare un danno allo Stato, ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Art. 640-*bis* c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)	Tale ipotesi di reato si configura qualora la condotta riconducibile al reato di Truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente finanziamenti pubblici erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Art. 640-*ter* c.p. (Frode informatica)	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 317 c.p. (Concussione)	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un PUBBLICO UFFICIALE o un INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio) Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) Art. 319-*bis* c.p. (Circostanze aggravanti)	Tali ipotesi di reato si configurano nei casi in cui un PUBBLICO UFFICIALE riceva o accetti la promessa, per sé o per altri, di denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio, ovvero per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio determinando un vantaggio in favore dell'offerente. L'attività del PUBBLICO UFFICIALE potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto, sia in un atto contrario ai suoi doveri. Rappresenta condizione aggravante che il fatto abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il PUBBLICO UFFICIALE appartiene. Il nostro ordinamento prevede le medesime sanzioni sia per il corrotto che per il corruttore.
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 319-*ter* c.p. (Corruzione in atti giudiziari)	Il reato si configura nel caso in cui un PUBBLICO UFFICIALE o un INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato l'ente che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un PUBBLICO UFFICIALE (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne un vantaggio nel procedimento stesso in quanto il nostro ordinamento prevede le medesime sanzioni sia per il corrotto che per il corruttore.

Riferimento	**Reato presupposto**	**Descrizione reato**
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	Art. 319-*quater* c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il PUBBLICO UFFICIALE o l' INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)	Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovute ad un PUBBLICO UFFICIALE o a un INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Si configura, inoltre, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un PUBBLICO UFFICIALE o un INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri. È inoltre punito il PUBBLICO UFFICIALE o l' INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato.
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 322-*bis* c.p. (Peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)	A norma di tale articolo, le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p. si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio. Inoltre, le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, c.p. si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
		fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai Pubblici Ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli Incaricati di un Pubblico Servizio.

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ex Legge Regionale n. 22 dell'agosto 2002;
- materiale inerente la gestione della sicurezza sul posto di lavoro;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili che operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Direzione CdS
- Gestione ospiti CdS
- Micronido

ESITO ANALISI

L'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

REATI/ VIOLAZIONI	Direzione CdS	Gestione ospiti CdS	Micronido

artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001	**Y**	**N**	**N**

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE B

La Parte Speciale B si riferisce a comportamenti potenzialmente posti in essere da DESTINATARI del MODELLO e da TERZI.

In conformità con quanto dichiarato nella Parte Generale del MODELLO, le regole di condotta previste dalla presente Parte Speciale s'intendono da applicare a tutti i DESTINATARI e TERZI.

4.1. REGOLE DI CONDOTTA

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i DESTINATARI e i TERZI adottino le regole di condotta prescritte di seguito, nel rispetto dei principi espressi nel CODICE ETICO, al fine di contenere la possibilità di:

- porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25 del DECRETO;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano esserne il presupposto.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel CODICE ETICO adottato dall'AZIENDA, di seguito si riportano le regole di condotta che i DESTINATARI e i TERZI devono applicare in merito alla presente Parte Speciale:

- è vietata qualsiasi forma di regali (<u>indipendentemente dal valore degli stessi</u>) a funzionari della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, a loro familiari o a persone da questi indicate, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per sé, per altri e/o per l'AZIENDA.

- È fatto divieto di accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore dei soggetti sopra indicati che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente.

- I regali ricevuti devono essere documentati in modo adeguato e devono essere segnalati tempestivamente all'OdV per consentire le opportune verifiche.

- È fatto divieto di effettuare o promettere, in favore di TERZI, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto con essi costituito.

- Ogni documento richiesto dalla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE o da organismi comunitari, per qualsiasi finalità, deve riportare dati la cui veridicità deve essere documentabile e verificata dai Responsabili di Processo coinvolti prima della consegna/invio del documento stesso.

- Qualora si ricevano finanziamenti da fondi pubblici locali, nazionali e/o comunitari è fatto divieto di destinare le somme ricevute a scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi.

- I rapporti ufficiali tra AZIENDA e PUBBLICA AMMINISTRAZIONE devono essere gestiti esclusivamente dalle persone autorizzate in tal senso dai vertici aziendali.

- Tutti i DESTINATARI che operano a contatto con la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE devono seguire con attenzione le Procedure del Sistema Gestione Qualità aziendale collegato al sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ex Legge Regionale n. 22 dell'agosto 2002, e riferire immediatamente all'ORGANISMO DI VIGILANZA eventuali violazioni allo stesso.

- Devono essere rispettati, da parte dei Consiglieri, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sulle attività svolte nei confronti della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

- È necessario che ogni OPERAZIONE A RISCHIO sia supportata da debita evidenza. In particolare, ciascun soggetto coinvolto nell'esercizio di un'OPERAZIONE A RISCHIO deve agire in virtù di evidenze scritte – atti e documenti di immediata consultazione – che descrivano i profili salienti delle attività o fasi di attività specificatamente intraprese o da intraprendere.

- Ogni decisione riguardante le OPERAZIONI A RISCHIO deve risultare da un documento scritto, approvato dal livello aziendale dotato dei corrispondenti necessari poteri.

- Le singole OPERAZIONI A RISCHIO devono essere documentate, deliberate, eseguite, finanziate e contabilizzate nel rispetto di procedure conformi ai criteri sopra indicati.

Sogedin S.p.A.
Soc. Unipersonale
Assog. alla direz. e coord.
di Sogedin Finanziaria S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n° 231

PARTE SPECIALE C

Art. 25-*bis* D.Lgs. 231/01

(Reati in tema di falsità in moneta,
carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento)

CASA DI SOGGIORNO E MICRONIDO

INDICE

		Pag.
1	**DEFINIZIONI**	**1**
2	**LE FATTISPECIE DI REATO**	**2**
3	**ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI**	**6**
4	**APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE C**	**7**

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*[1] riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della Presente Parte Speciale del MODELLO.

FALSO	non solo ciò che è contrario al vero, ma anche ciò che, comunque, appare vero.
FALSO GROSSOLANO	**FALSO** non idoneo a trarre in inganno altre persone, ovvero inidoneo a ledere la genuinità del bene, ovvero ricadente su beni giuridicamente non esistenti.
VALORI DI BOLLO	Si intendono: la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori a questi equiparati da leggi speciali.
OPERAZIONE A RISCHIO	per la Parte Speciale C, qualsiasi attività aziendale che comporti la messa in circolazione o la spendita di monete o **VALORI DI BOLLO**.

[1] I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25 -*bis* del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-*bis* d.lgs. 231/2001	Art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)	Tale norma punisce 1) chiunque falsifichi o alteri monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate o le ha alterate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
	Art. 454 c.p. (Alterazione di monete)	
Art. 25-*bis* d.lgs. 231/2001	Art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)	Fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, la norma punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.
Art. 25-*bis* d.lgs. 231/2001	Art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)	Viene punito a norma di tale articolo chiunque spende o mette in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede.
Art. 25-*bis* d.lgs. 231/2001	Art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)	Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-*bis* d.lgs. 231/2001	Art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)	È punibile a norma di tale articolo chiunque falsifica la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.
Art. 25-*bis* D.Lgs. 231/2001	Art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)	È punibile con la reclusione chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. In ugual maniera è punito chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
Art. 25-*bis* D.Lgs. 231/2001	Art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)	Tale ipotesi di reato prevede la punibilità di chiunque, anche in buona fede, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-*bis* D.Lgs. 231/2001	Art. 473.c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)	Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500,00 a € 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-*bis* D.Lgs. 231/2001	Art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)	Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ex Legge Regionale n. 22 dell'agosto 2002;
- materiale inerente la gestione della sicurezza sul posto di lavoro;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili che operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Direzione CdS
- Gestione ospiti CdS
- Micronido

ESITO ANALISI

L'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

REATI/ VIOLAZIONI	Direzione CdS	Gestione ospiti CdS	Micronido
art. 25-bis d.lgs. 231/2001	**N/A**	**N/A**	**N/A**

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE C

La Parte Speciale C si riferisce a reati che non possono essere commessi, neanche potenzialmente, nell'interesse o a vantaggio dell'AZIENDA.

Fermo restando il rispetto dei valori riportati nel CODICE ETICO e lo svolgimento delle attività secondo le relative procedure previste dal sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ex Legge Regionale n. 22 dell'agosto 2002 e, in generale, dalle procedure aziendali, non sono previste specifiche regole di condotta in merito.

Sogedin S.p.A.
Soc. Unipersonale
Assog. alla direz. e coord.
di Sogedin Finanziaria S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n° 231

PARTE SPECIALE D

Artt. 25-ter e 25-sexies D.Lgs. 231/01

(Reati societari e di *market abuse*)

CASA DI SOGGIORNO E MICRONIDO

INDICE

Pag.

1 DEFINIZIONI 1

2 LE FATTISPECIE DI REATO 2

3 ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI 9

4 APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE D 10

4.1 Regole di condotta 10

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*[1] riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della presente Parte Speciale del MODELLO.

COMUNICAZIONI SOCIALI	s'intendono i bilanci, le relazioni e qualsiasi altro documento (contabile e non contabile) contenente informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'**AZIENDA** diretto ai soci o al pubblico.
REATO PROPRIO	reato che si configura solo quando la condotta (commissiva od omissiva) in esso descritta è tenuta da uno dei soggetti specificatamente indicati dal dettato normativo.
OPERAZIONE A RISCHIO	per la Parte Speciale D, qualsiasi attività aziendale che produca una **COMUNICAZIONE SOCIALE**, un prospetto informativo e/o qualsiasi altro effetto di cui alle fattispecie previste.

[1] I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati negli artt. 25-*ter* e 25-*sexies* del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001	Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)	Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001	Art. 2622 comma 1 e 3 c.c. (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)	Tale fattispecie delittuosa si configura nei casi in cui le stesse condotte (quand'anche omissive) rilevanti per l'art 2621 del c.c. non solo ingannano ma cagionano un danno ai soci, ai creditori sociali e alla società stessa. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene., ed é comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non é punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001	Art. 2623 c.c. (Falso in prospetto) [Abrogato e sostituito dall'articolo 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262]	Integra tale reato chiunque, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari e con l'intenzione di ingannarli. Si tratta di un reato analogo a quello di *false comunicazioni sociali,* contemplando una fattispecie contravvenzionale di pericolo concreto, nell'ipotesi in cui dalla falsità non derivi un danno patrimoniale per i destinatari del prospetto, ed una fattispecie delittuosa nell'eventualità che il danno si verifichi. Si precisa che: - deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto; - la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; - la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
Art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001	Art. 2625 comma 2 c.c. (Impedito controllo)	Il reato si concretizza quando gli amministratori occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.
Art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001	Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)	Il reato si configura qualora gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche in maniera simulata i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli.
Art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001	Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, questo in oggetto si configura nel caso in cui gli amministratori ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001	Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)	Il reato in oggetto si configura quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Parimenti costituisce reato la sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001	Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)	Opera in pregiudizio dei creditori l'amministratore che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettua riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001	Art. 2629-*bis* c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)	Il reato in oggetto si configura quando L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (*ex* Art 116 D.Lgs 58/98) ovvero di un ente sottoposto a vigilanza ai sensi del D.Lgs 385/93, del citato D.Lgs 58/98, della Legge 576/82 o del D.Lgs 124/93, viola gli obblighi previsti dal primo comma dell'articolo 2391 del Codice Civile (Interessi degli amministratori). Ossia omette di informare gli altri amministratori ed il collegio sindacale degli interessi suoi o che cura per un terzo in una specifica operazione della società.
Art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001	Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)	Tale fattispecie di reato si configura qualora gli amministratori e i soci conferenti formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrivendo in maniera reciproca azioni o quote, sopravvalutando in maniera rilevante i conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
Art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001	Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)	Il reato punisce i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001	Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)	La norma persegue coloro i quali con atti simulati o fraudolenti, determinano la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001	Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)	È perseguibile a norma di tale articolo del Codice Civile chiunque diffonde notizie false, pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero mette in atto azioni capaci di incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
Art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001	Art. 2638 comma 1 e 2 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)	La fattispecie di reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e di altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, con lo scopo di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono ugualmente puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. Rappresenta condizione aggravante se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs 58/98.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001	Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. 6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilita' date, promesse o offerte.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001	Art. 2635 bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati)	Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa
Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001	Art. 184 D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 (Abuso di informazioni privilegiate)	La norma punisce chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo di una società emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). La stessa norma punisce inoltre chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni citate. Il giudice può aumentare la sanzione quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato la sanzione prevista non appare adeguata.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-*sexies* D.Lgs. 231/2001	Art. 185 D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 (Manipolazione del mercato)	Il reato presupposto in esame punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. La sanzione può essere aumentata quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, la sanzione prevista non appare adeguata.

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ex Legge Regionale n. 22 dell'agosto 2002;
- materiale inerente la gestione della sicurezza sul posto di lavoro;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili che operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Direzione CdS
- Gestione ospiti CdS
- Micronido

ESITO ANALISI

L'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

REATI/ VIOLAZIONI	Direzione CdS	Gestione ospiti CdS	Micronido
artt. 25-ter e 25-sexies d.lgs. 231/2001	**Y**	**N/A**	**N/A**

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE D

Gli illeciti di cui all'art. 25-*sexies* del DECRETO non possono essere commessi, neanche potenzialmente, nell'interesse o a vantaggio dell'AZIENDA.

Fermo restando il rispetto dei valori riportati nel CODICE ETICO e lo svolgimento delle attività secondo le relative procedure aziendali, non sono previste specifiche regole di condotta in merito.

Per quanto riguarda gli illeciti previsti dall'art. 25-*ter* del DECRETO, i comportamenti previsti pur essendo potenzialmente attuabili da DESTINATARI del MODELLO, data la tipologia di governance e le modalità operative adottate dall'AZIENDA non risultano concretamente configurabili.

Tuttavia, considerate la natura dei rischi qui in esame, le attività svolte dall'AZIENDA e le potenziali conseguenze previste dalla normativa vigente, si ritiene opportuna l'adozione di specifiche regole di condotta.

In conformità con quanto dichiarato nella Parte Generale del MODELLO, le regole di condotta previste dalla presente Parte Speciale s'intendono da applicare ai DESTINATARI coinvolti in qualità di soggetti attivi ai sensi delle singole norme di riferimento.

4.1. REGOLE DI CONDOTTA

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i DESTINATARI adottino le regole di condotta prescritte di seguito, nel rispetto dei principi espressi nel CODICE ETICO, al fine di contenere la possibilità di:

- porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di illecito di cui all'art. 25-*ter* del DECRETO;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé illecito, possano esserne il presupposto.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel CODICE ETICO adottato dall'AZIENDA, di seguito si riportano le regole di condotta che i DESTINATARI di cui sopra devono applicare in merito alla presente Parte Speciale:

- ogni COMUNICAZIONE SOCIALE deve riportare dati la cui veridicità deve essere documentata e verificabile in ogni momento.

- Tutte le transazioni contabili e non contabili che avvengono nello svolgimento di OPERAZIONI A RISCHIO devono essere supportate da evidenze documentali che ne permettano l'agevole tracciabilità.

- Deve essere rispettato, da parte dei Consiglieri dell'AZIENDA, il principio di trasparenza nell'assunzione delle decisioni che abbiano diretto impatto sulle OPERAZIONI A RISCHIO.

- Tutti i DESTINATARI collaborano attivamente affinché le verifiche ispettive, interne ed esterne, possano essere svolte nel rispetto dei principi di Trasparenza e Verificabilità.

- Qualsiasi DESTINATARIO che venisse a conoscenza di comportamenti difformi da quanto sancito al punto precedente deve segnalarlo immediatamente all'ORGANISMO DI VIGILANZA.

- Tutti i DESTINATARI devono attenersi a quanto stabilito dalle procedure interne in materia di raccolta, gestione ed archiviazione dei documenti.

Sogedin S.p.A.
Soc. Unipersonale
Assog. alla direz. e coord.
di Sogedin Finanziaria S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n° 231

PARTE SPECIALE E

Art. 25-*quater* D.Lgs. 231/01

(Reati con finalità di terrorismo o
di eversione dell'ordine democratico)

CASA DI SOGGIORNO E MICRONIDO

INDICE

		Pag.
1	**DEFINIZIONI**	**1**
2	**LE FATTISPECIE DI REATO**	**2**
3	**ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI**	**5**
4	**APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE E**	**7**

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*[1] riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della presente Parte Speciale del MODELLO.

FINALITÀ DI EVERSIONE	si identifica con la volontà di travolgere l'assetto costituzionale dello Stato italiano, deviandolo dai principi fondamentali, ledendone l'organizzazione o contrastandone il funzionamento.
FINALITÀ DI TERRORISMO	si sostanzia nella volontà di incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate.

[1] I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-*quater* del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali Art. 270-*bis* c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)	Tale articolo del Codice Penale punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Punisce, inoltre, chiunque partecipa a tali associazioni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
Art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001	Art. 270-*ter* c.p. (Assistenza agli associati)	Tale fattispecie punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
Art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001	Art. 270-*quater* c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)	L'articolo in oggetto punisce chiunque arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
Art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001	Art. 270-*quinquies* c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)	Tale norma sanziona chiunque addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001	Art. 270-*sexies* c.p. (Condotte con finalità di terrorismo)	L'articolo in oggetto sancisce che sono considerate con "finalità di terrorismo" tutte le condotte che possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
Art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001	Art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)	Viene sancita la punibilità verso coloro i quali per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentano alla vita od alla incolumità di una persona. Rappresenta condizione aggravante l'aver procurato lesioni gravi, gravissime, l'aver procurato la morte del soggetto attentato, l'aver rivolto l'atto contro funzionari che esercitano attività giudiziarie, penitenziarie e di sicurezza pubblica.
Art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001	Art. 280-*bis* c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)	Similmente alla precedente norma tale articolo sancisce la punibilità verso tutti coloro i quali per finalità di terrorismo compiano qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata. Rappresenta condizione aggravante che dal fatto derivi pericolo per l'incolumità pubblica o un grave danno per l'economia nazionale.
Art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001	Art. 289-*bis* c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)	Viene punito chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona. Rappresenta aggravante al reato l'aver cagionato la morte del sequestrato.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001	Art. 302 c.p. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)	Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo del titolo I del Libro Secondo del c.p., per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso. Tuttavia, la pena applicata è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.
Art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001	Art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. con mod. nella L. 6.2.1980 n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)	Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.
Art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001	Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9.12.1999	Commettono un'infrazione ai sensi della Convenzione di New York tutte le persone che, con qualsivoglia mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente, forniscono o riuniscono dei fondi con l'intenzione di vederli utilizzati o nella consapevolezza che verranno utilizzati, totalmente o in parte, per commettere: un atto terroristico; qualsiasi altro atto destinato a uccidere o ferire gravemente un civile o altra persona che non partecipi direttamente alle ostilità in situazione di conflitto armato, quando, per sua natura o suo contesto, questo atto miri a intimidire una popolazione o a forzare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o non compiere una qualsivoglia azione. Affinché un atto costituisca un'infrazione non è necessario che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere una delle infrazioni proposte nel presente articolo. La Convenzione sancisce la rilevanza anche del tentativo di commettere un'infrazione ai sensi del presente articolo e la rilevanza del concorso alla commissione di una delle infrazioni. Questo concorso deve essere deliberato e dovuto; miri a facilitare l'attività criminale del gruppo o a facilitarne il raggiungimento dell'obiettivo, quando tale attività o obiettivo suppongano il compimento di un'infrazione ai sensi del comma 1 del presente articolo; sia stato portato a conoscenza dell'intenzione del gruppo di commettere un'infrazione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ex Legge Regionale n. 22 dell'agosto 2002;
- materiale inerente la gestione della sicurezza sul posto di lavoro;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili che operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Direzione CdS
- Gestione ospiti CdS
- Micronido

ESITO ANALISI

L'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

REATI/ VIOLAZIONI	Direzione CdS	Gestione ospiti CdS	Micronido
art. 25-quater d.lgs. 231/2001	**N/A**	**N/A**	**N/A**

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE E

La Parte Speciale E si riferisce a reati che non possono essere commessi, neanche potenzialmente, nell'interesse o a vantaggio dell'AZIENDA.

Fermo restando il rispetto dei valori riportati nel CODICE ETICO e lo svolgimento delle attività secondo le relative procedure previste dal sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ex Legge Regionale n. 22 dell'agosto 2002 e, in generale, dalle procedure aziendali, non sono previste specifiche regole di condotta in merito.

Sogedin S.p.A.
Soc. Unipersonale
Assog. alla direz. e coord.
di Sogedin Finanziaria S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n° 231

PARTE SPECIALE F

Artt. 25-*quater.1* e 25-*quinquies* D.Lgs. 231/01

(Reati contro la persona e la personalità individuale)

CASA DI SOGGIORNO E MICRONIDO

INDICE

		Pag.
1	**DEFINIZIONI**	**1**
2	**LE FATTISPECIE DI REATO**	**2**
3	**ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI**	**6**
4	**APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE F**	**8**

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*[1] riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della presente Parte Speciale del MODELLO.

IMMAGINI VIRTUALI	immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

[1] I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati negli Artt. 25-*quater.1* e 25-*quinquies* del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-*quater.1* d.lgs. 231/2001	Art. 583-*bis* c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)	Tale norma è volta a punire chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, chiunque provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente. La pena è aumentata quando le pratiche sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.
Art. 25-*quinquies* d.lgs. 231/2001	Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)	L'articolo sancisce la punibilità verso chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, e la costringa a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o mentale o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di minorenni o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
Art. 25-*quinquies* d.lgs. 231/2001	Art. 600-*bis* c.p. (Prostituzione minorile)	Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto o ne favorisce o sfrutta la prostituzione ovvero compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica è punito con la reclusione e con una multa. Rappresenta aggravante il caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-*quinquies* d.lgs. 231/2001	Art. 600-*ter* c.p. (Pornografia minorile)	Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione. Chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione. Chiunque, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico è punito con la reclusione e con una multa.
Art. 25-*quinquies* d.lgs. 231/2001	Art. 600-*quater* c.p. (Detenzione di materiale pornografico)	Chiunque, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione e con una multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
Art. 25-*quinquies* d.lgs. 231/2001	Art. 600-*quater.1* c.p. (Pornografia virtuale)	Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta IMMAGINI VIRTUALI realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Art. 25-*quinquies* d.lgs. 231/2001	Art. 600-*quinquies* c.p. (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)	Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione e con la multa da € 15.493 a € 154.937.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-*quinquies* d.lgs. 231/2001	Art. 601 c.p. (Tratta di persone)	Chiunque commette tratta di persona e la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione. La pena è aumentata se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
Art. 25-*quinquies* d.lgs. 231/2001	Art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi)	Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata se la persona offesa è minore ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-*quinquies* d.lgs. 231/2001	Art. 603 bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ex Legge Regionale n. 22 dell'agosto 2002;
- materiale inerente la gestione della sicurezza sul posto di lavoro;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili che operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Direzione CdS
- Gestione ospiti CdS
- Micronido

ESITO ANALISI

L'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

REATI/ VIOLAZIONI	Direzione CdS	Gestione ospiti CdS	Micronido
artt. 25-quater.1 e 25-quinquies d.lgs. 231/2001	**Y**	**Y**	**Y**

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE F

A seguito delle analisi svolte risulta che, data la natura delle attività svolte, non possono essere commessi, neanche potenzialmente, nell'interesse o a vantaggio dell'AZIENDA i reati previsti dai seguenti articoli del Codice Penale: art. 600-quinquies*;* art. 601 c.p.*;* art. 602.

Per quanto riguarda i reati di cui all'art. 583-bis c.p., art. 600 c.p., art. 600-bis c.p., art. 600-ter c.p., art. 600 quater c.p., art. 600 quater.1 c.p. i comportamenti previsti possono essere configurati potenzialmente da alcuni DESTINATARI. Alla luce dei principi esplicitati nel CODICE ETICO adottato dall'AZIENDA, di seguito si riportano le regole di condotta che i DESTINATARI devono applicare, al fine di contenere la possibilità di:

- porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di reato di cui all'art. 583-bis c.p., art. 600 c.p., art. 600-bis c.p., art. 600-ter c.p., art. 600 quater c.p., art. 600 quater.1 c.p.;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano esserne il presupposto.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel CODICE ETICO adottato dall'AZIENDA, di seguito si riportano le regole di condotta che i DESTINATARI devono applicare:

- l'AZIENDA promuove il rispetto delle persone e cura le relazioni con ogni singolo individuo promuovendone la crescita personale e professionale.

- L'AZIENDA monitora il clima aziendale e si impegna a effettuare ogni azione necessaria al suo miglioramento.

- Ogni DESTINATARIO è tenuto ad assolvere i propri compiti collaborando attivamente con i colleghi, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità, anche operative, definite dall'AZIENDA.

- Ogni DESTINATARIO non deve tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-quinquies del DECRETO – Delitti contro la personalità individuale.

- Ogni DESTINATARIO non deve tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

- Ogni DESTINATARIO non deve utilizzare anche occasionalmente l'AZIENDA, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.

- I TERZI devono impegnarsi al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e femminile, condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano.

- L'AZIENDA è tenuta a dotarsi di strumenti informatici di content filtering, costantemente aggiornati, che contrastino l'accesso a siti internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile/virtuale.

Sogedin S.p.A.
Soc. Unipersonale
Assog. alla direz. e coord.
di Sogedin Finanziaria S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n° 231

PARTE SPECIALE G

Art. 10 L 146/06

(Reati cd. transnazionali)

CASA DI SOGGIORNO E MICRONIDO

INDICE

		Pag.
1	**DEFINIZIONI**	**1**
2	**LE FATTISPECIE DI REATO**	**2**
3	**ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI**	**5**
4	**APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE G**	**6**

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*[1] riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della presente Parte Speciale del MODELLO.

REATI TRANSNAZIONALI s'intendono quei reati che (ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 146 del 16.3.2006) riguardano gruppi appartenenti alla criminalità organizzata e sono commessi in uno dei seguenti modi:
in più di uno Stato;
in un solo Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
in uno Stato, ma è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
in uno Stato ma hanno effetti sostanziali in un altro Stato.

[1] I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 10 della Legge 146/06.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la pena della reclusione. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Anche se l'associazione è diretta a commettere delitti di stampo terroristico si applica parimenti la reclusione.
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso)	Tale articolo punisce con la reclusione fino a dieci anni chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. Per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione la pena arriva ai dodici anni L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
		sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	Tale fattispecie delittuosa punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale)	Il reato punisce chi, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, aiuta taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche.
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)	Quando tre o più persone si associano allo scopo di contrabbandare tabacchi lavorati esteri, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione e chi partecipa all'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione. Rappresenta condizione aggravante che l'associazione sia armata, l'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere spaccio, produzione, traffico produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più, se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e se l'associazione è armata.
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 12 comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)	La norma punisce chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Le pene sono aumentate se il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; se per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; se per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; se i fatti sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento. Inoltre, la norma punisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato.

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ex Legge Regionale n. 22 dell'agosto 2002;
- materiale inerente la gestione della sicurezza sul posto di lavoro;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili che operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Direzione CdS
- Gestione ospiti CdS
- Micronido

ESITO ANALISI

L'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

REATI/ VIOLAZIONI	Direzione CdS	Gestione ospiti CdS	Micronido
art. 10 legge n. 146/2006	**N/A**	**N/A**	**N/A**

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE G

La Parte Speciale G si riferisce a reati che non possono essere commessi, neanche potenzialmente, nell'interesse o a vantaggio dell'AZIENDA.

Fermo restando il rispetto dei valori riportati nel CODICE ETICO e lo svolgimento delle attività secondo le relative procedure previste dal sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ex Legge Regionale n. 22 dell'agosto 2002 e, in generale, dalle procedure aziendali, non sono previste specifiche regole di condotta in merito.

Sogedin S.p.A.
Soc. Unipersonale
Assog. alla direz. e coord.
di Sogedin Finanziaria S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n° 231

PARTE SPECIALE H

Art. 25 - septies D.Lgs. 231/01

inserito nel Decreto dall'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123

(omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)

CASA DI SOGGIORNO E MICRONIDO

INDICE

		Pag.
1	**DEFINIZIONI**	**1**
2	**LE FATTISPECIE DI REATO**	**2**
3	**ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI**	**4**
4	**APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE H**	**6**
4.1	Regole di condotta	6

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*[1] riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della presente Parte Speciale del MODELLO.

REATO COLPOSO	La colpa, è così definita dall'art. 43 del c.p.: "Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. [...]"
LESIONI GRAVI	La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi: "1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo."
LESIONI GRAVISSIME	La lesione è considerata gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co.2): "1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso."

[1] I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-*septies* del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001	Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)	Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici(1). (1) Articolo così modificato dalla L. 11 maggio 1966, n. 296.
Art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001	Art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose)	Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila(1). Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (2). (1) Comma aggiunto dalla L. 11 maggio 1966, n. 296. (2) Comma così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Si sottolinea che perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa dell'AZIENDA ai sensi del DECRETO per i reati sopra indicati, l'art. 5 del DECRETO medesimo esige che detti reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'AZIENDA stessa.

Data la natura colposa dei reati, tale interesse/vantaggio può essere individuato anche in termini di risparmio dei costi per la salute e sicurezza sul lavoro.

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

In merito alla commissione di reati contemplati nell'art. 25-*septies* del DECRETO è stata verificata la puntuale applicazione di quanto previsto dal dettato normativo in vigore in materia di sicurezza, igiene e salute sul luogo di lavoro.

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ex Legge Regionale n. 22 dell'agosto 2002;
- materiale inerente la gestione della sicurezza sul posto di lavoro;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili che operano all'interno dell'AZIENDA.
L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Direzione CdS
- Gestione ospiti CdS
- Micronido

ESITO ANALISI

L'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;
N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);
N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

REATI/ VIOLAZIONI	Direzione CdS	Gestione ospiti CdS	Micronido
art. 25-septies d.lgs. 231/2001	**Y**	**Y**	**Y**

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE H

La Parte Speciale H si riferisce a situazioni che coinvolgono potenzialmente i DESTINATARI del MODELLO e i TERZI.

In conformità con quanto dichiarato nella Parte Generale del MODELLO, le regole di condotta previste dalla presente Parte Speciale s'intendono applicate dall'AZIENDA a tutela di tutti i DESTINATARI e per prassi aziendale richieste anche ai TERZI (dove applicabile).

4.1. REGOLE DI CONDOTTA

Obiettivo della presente Parte Speciale è che l'AZIENDA monitori e condivida il proprio impegno a garantire ai DESTINATARI e ai TERZI un luogo di lavoro sicuro, igienico e salubre, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Alla luce dei principi esplicitati nel CODICE ETICO adottato dall'AZIENDA e delle norme antinfortunistiche, sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro attualmente in vigore, che si considerano qui integralmente richiamate, si riportano di seguito le attività svolte dall'AZIENDA a tutela di tutti i DESTINATARI in merito alla presente Parte Speciale:

- Rispetto delle norme previste dal sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ex Legge Regionale n. 22 dell'agosto 2002.

- Nomina di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) dotato di adeguati poteri e nomina del medico competente.

- Predisposizione dei documenti richiesti ai sensi della normativa vigente in materia, per quanto concerne le attività direttamente svolte dall'AZIENDA, periodicamente aggiornati e messi a disposizione dell'ORGANISMO DI VIGILANZA. L'AZIENDA pone particolare attenzione alla redazione, al monitoraggio e all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e dei Piani Operativi di Sicurezza (POS).

- L'AZIENDA cura l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in capo al datore di lavoro attraverso l'agire quotidiano di personale interno preposto a tale mansione.

- Formazione ed aggiornamento continuo dei propri dipendenti in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

- l'AZIENDA, attraverso il proprio CdA, si impegna a fornire le risorse umane e strumentali necessarie (tra cui i DPI necessari allo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa), valutando in tutte le decisioni strategiche e di investimento, oltre agli aspetti economico-finanziari, anche gli aspetti di sicurezza e tutela della salute dei DESTINATARI.

Sogedin S.p.A.
Soc. Unipersonale
Assog. alla direz. e coord.
di Sogedin Finanziaria S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n° 231

PARTE SPECIALE I

Art. 25 - octies D.Lgs. 231/01

(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio)

CASA DI SOGGIORNO E MICRONIDO

INDICE

		Pag.
1	**DEFINIZIONI**	**1**
2	**LE FATTISPECIE DI REATO**	**2**
3	**ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI**	**4**
4	**APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE I**	**5**

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*[1] riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della presente Parte Speciale del MODELLO.

BENI DI PROVENIENZA ILLECITA	qualsiasi bene o utilità derivante dalla commissione di un delitto.

[1] I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art.25 – octies del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art.25 *octies* D.Lgs. 231/01	Art. 648 c.p. (Ricettazione)	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro (€ 516,00) a diecimilatrecentoventinove euro (€ 10.329,00). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro (€ 516,00), se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Art.25 *octies* D.Lgs. 231/01	Art. 648-*bis* c.p. (Riciclaggio)	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da milletrentadue euro (€ 1.032,00) a quindicimilaquattrocentonovantatre euro (€ 15.493,00). La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Art.25 *octies* D.Lgs. 231/01	Art. 648-*ter* c.p. (Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita)	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti agli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da milletrentadue euro (€ 1.032,00) a quindicimilaquattrocentonovantatre euro (€ 15.493,00). La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art.25 octies D.Lgs. 231/01	Art. 648-ter.1. c.p. (Autoriciclaggio)	Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. [VII]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ex Legge Regionale n. 22 dell'agosto 2002;
- materiale inerente la gestione della sicurezza sul posto di lavoro;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili che operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Direzione CdS
- Gestione ospiti CdS
- Micronido

ESITO ANALISI

L'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

REATI/ VIOLAZIONI	Direzione CdS	Gestione ospiti CdS	Micronido
art. 25-octies d.lgs. 231/2001	**N/A**	**N/A**	**N/A**

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE I

La Parte Speciale I si riferisce a reati che non possono essere commessi, neanche potenzialmente, nell'interesse o a vantaggio dell'AZIENDA data la natura dei rischi analizzati, le modalità di svolgimento delle attività e i Sistemi di Controllo Interni attuati.

Fermo restando il rispetto dei valori riportati nel CODICE ETICO e lo svolgimento delle attività secondo le relative procedure previste dal sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ex Legge Regionale n. 22 dell'agosto 2002 e, in generale, dalle procedure aziendali, non sono previste specifiche regole di condotta in merito.

Sogedin S.p.A.
Soc. Unipersonale
Assog. alla direz. e coord.
di Sogedin Finanziaria S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n° 231

PARTE SPECIALE J

Art. 24 - bis D.Lgs. 231/01

(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)

CASA DI SOGGIORNO E MICRONIDO

INDICE

Pag.

1 DEFINIZIONI 1

2 LE FATTISPECIE DI REATO 2

3 ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI 9

4 APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE J 11

4.1 Regole di condotta 11

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*[1] riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della presente Parte Speciale del MODELLO.

DOCUMENTO INFORMATICO	ai sensi dell'art. 491-*bis* c.p., si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.
DATI PERSONALI	sono le informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc.. Possono essere: DATI IDENTIFICATIVI, DATI SENSIBILI o DATI GIUDIZIARI.
DATI IDENTIFICATIVI	sono tutti quei DATI PERSONALI che permettono l'identificazione diretta, come i dati anagrafici (*ad esempio*: nome e cognome), le immagini, ecc. .
DATI SENSIBILI	sono tutti quei DATI PERSONALI che possono rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.
DATI GIUDIZIARI	sono tutti quei DATI PERSONALI che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (*ad esempio*, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato.
MISURE MINIME	si intende il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31 del d.lgs. 196/2003[2].

[1] I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

[2] *"[…] rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta".*

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 24 – *bis* del **DECRETO**.

Ciascuno dei *reati presupposto* è da considerarsi rilevante per la presente Parte Speciale quando si riferisce a **DOCUMENTI INFORMATICI**[3]**.**

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001	Art. 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)	Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
Art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001	Art. 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)	Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001	Art. 478 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)	Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

[3] Per completezza, si riporta il testo dell'art. 491 – bis c.p.: «Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.».

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001	Art. 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)	Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.
Art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001	Art. 480 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)	Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001	Art. 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)	Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
Art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001	Art. 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato)	Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
Art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001	Art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)	Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001	Art. 484 c.p. (Falsità in registri e notificazioni)	Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001	Art. 487 c.p. (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)	Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.
Art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001	Art. 488 c.p. (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali)	Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.
Art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001	Art. 489 c.p. (Uso di atto falso)	Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
Art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001	Art. 490 c.p. (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)	Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.
Art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001	Art. 491 bis c.p. (Documenti informatici)	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.
Art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001	Art. 492 c.p. (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)	Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.
Art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001	Art. 493 c.p. (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)	Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001	Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)	Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
Art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001	Art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)	Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.
Art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001	Art. 615-quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)	Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001	Art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)	Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001	Art. 617-quinquies c.p. (Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)	Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001	Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635[4] ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.
Art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001	Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635[5] ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Art. 24-bis *D.lgs. 231/2001*	Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento dì sistemi informatici o telematici)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635[6] ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

[4] Si riporta il testo citato (art. 635 c.p.): «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1) con violenza alla persona o con minaccia;*(omissis)*».

[5] *Vedi nota 3.*

[6] *Vedi nota 3.*

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24-bis D.lgs. 231/2001	Art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)	Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635[7] ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Art. 24-bis D.lgs. 231/2001	Art. 640-ter co. 3 c.p. (Frode informatica)	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa daeuro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.
Art. 24-bis D.lgs. 231/2001	Art. 640-quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)	Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

[7] *Vedi nota 3.*

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ex Legge Regionale n. 22 dell'agosto 2002;
- materiale inerente la gestione della sicurezza sul posto di lavoro;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili che operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Direzione CdS
- Gestione ospiti CdS
- Micronido

ESITO ANALISI

L'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

REATI/ VIOLAZIONI	Direzione CdS	Gestione ospiti CdS	Micronido
art. 24-bis d.lgs. 231/2001	**Y**	**N/A**	**N/A**

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE J

La Parte Speciale J si riferisce a comportamenti potenzialmente posti in essere da DESTINATARI del MODELLO e da TERZI.

In conformità con quanto dichiarato nella Parte Generale del MODELLO, le regole di condotta previste dalla presente Parte Speciale s'intendono da applicare a tutti i DESTINATARI coinvolti nei PROCESSI di cui al capitolo precedente e ai TERZI.

4.1. REGOLE DI CONDOTTA

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i DESTINATARI e i TERZI adottino le regole di condotta prescritte di seguito, nel rispetto dei principi espressi nel CODICE ETICO, al fine di contenere la possibilità di:

- porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di reato di cui all'art. 24-*bis* del DECRETO;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano esserne il presupposto.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel CODICE ETICO adottato dall'AZIENDA, di seguito si riportano le regole di condotta che i DESTINATARI e i TERZI devono applicare in merito alla presente Parte Speciale:

- a tutti i TERZI è vietato connettere ai sistemi informatici dell'AZIENDA, personal computer, periferiche e altre apparecchiature private o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato.

- A tutti i DESTINATARI è vietato in qualunque modo modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previa espressa e debita autorizzazione.

- A tutti i DESTINATARI è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali

– che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare credenziali di accesso, identificare le vulnerabilità, decifrare file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.).

- A tutti i DESTINATARI è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, di CLIENTI o di TERZI, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dall'AZIENDA.

- A tutti i DESTINATARI è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno all'AZIENDA le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di CLIENTI o di TERZI.

- A tutti i DESTINATARI ed ai TERZI è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità delle misure di sicurezza dei sistemi informatici aziendali o di TERZI, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi.

- A tutti i DESTINATARI ed ai TERZI è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne all'AZIENDA, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati.

- A tutti i DESTINATARI è proibito mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati.

- Tutte le attività che comportano il trattamento di dati attraverso l'accesso ai sistemi informativi aziendali, di CLIENTI o di TERZI devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal CODICE ETICO e dalle procedure aziendali.

- Tutti i DESTINATARI utilizzano e si prendono cura delle attrezzature loro affidate dall'AZIENDA con la *diligenza del buon padre di famiglia*.

Sogedin S.p.A.
Soc. Unipersonale
Assog. alla direz. e coord.
di Sogedin Finanziaria S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n° 231

PARTE SPECIALE K

Art. 24-*ter* D.Lgs. 231/01

(Delitti di criminalità organizzata)

CASA DI SOGGIORNO E MICRONIDO

INDICE

		Pag.
1	**DEFINIZIONI**	**1**
2	**LE FATTISPECIE DI REATO**	**2**
3	**ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI**	**7**
4	**APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE K**	**8**

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*[1] riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della presente Parte Speciale del MODELLO.

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	complesso di azioni poste in essere da associazioni per delinquere a struttura articolata, che si avvalgono della forza di intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che ne deriva per commettere delitti.

[1] I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 24-*ter* del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24-*ter* d.lgs. 231/2001	Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24-*ter* d.lgs. 231/2001	Art. 416-*bis* c.p. (Associazione di tipo mafioso anche straniere)	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Art. 24-*ter* d.lgs. 231/2001	Art. 416-*ter* c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)	La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24-*ter* d.lgs. 231/2001	Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)	Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.
Art. 24-*ter* d.lgs. 231/2001	Art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p. (Termini di durata massima delle indagini preliminari)	Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24-*ter* d.lgs. 231/2001	Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)	1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24-*ter* d.lgs. 231/2001	Art. 12, comma 3 e 3-*bis* D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)	3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e` punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ex Legge Regionale n. 22 dell'agosto 2002;
- materiale inerente la gestione della sicurezza sul posto di lavoro;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili che operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Direzione CdS
- Gestione ospiti CdS
- Micronido

ESITO ANALISI

L'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

REATI/ VIOLAZIONI	Direzione CdS	Gestione ospiti CdS	Micronido
art. 24-ter d.lgs. 231/2001	**N/A**	**N/A**	**N/A**

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE K

La Parte Speciale K si riferisce a reati che non possono essere commessi, neanche potenzialmente, nell'interesse o a vantaggio dell'AZIENDA.

Fermo restando il rispetto dei valori riportati nel CODICE ETICO e lo svolgimento delle attività secondo le relative procedure previste dal sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ex Legge Regionale n. 22 dell'agosto 2002 e, in generale, dalle procedure aziendali, non sono previste specifiche regole di condotta in merito.

Sogedin S.p.A.
Soc. Unipersonale
Assog. alla direz. e coord.
di Sogedin Finanziaria S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n° 231

PARTE SPECIALE L

Art. 25-*bis*.1 D.Lgs. 231/01

(Delitti contro l'Industria e il Commercio)

CASA DI SOGGIORNO E MICRONIDO

INDICE

		Pag.
1	**DEFINIZIONI**	**1**
2	**LE FATTISPECIE DI REATO**	**2**
3	**ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI**	**4**
4	**APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE L**	**6**

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*[1] riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della presente Parte Speciale del MODELLO.

INDUSTRIA	in senso specifico, ogni attività produttiva del settore secondario dell'economia (diversa quindi dalla produzione agricola o settore primario, e dalle attività commerciali e di servizî, o settore terziario).
COMMERCIO	qualsiasi attività economica che mira a trasferire i beni dal produttore al consumatore, sia direttamente sia soprattutto attraverso l'opera di intermediarî; attuata con lo scambio di due prodotti o con la cessione di un prodotto in cambio di denaro.

[1] I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-*bis.1* del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-*bis.1* d.lgs. 231/01	Art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)	Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1032,00.
Art. 25-*bis.1* d.lgs. 231/01	Art. 513 *bis* c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)	Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Art. 25-*bis.1* d.lgs. 231/01	Art. 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali)	Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
Art. 25-*bis.1* d.lgs. 231/01	Art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)	Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2065,00. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.
Art. 25-*bis.1* d.lgs. 231/01	Art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)	Chiunque pone in vendita o mette in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fon a € 1032,00.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-*bis.1* d.lgs. 231/01	Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro (€ 20.000,00).
Art. 25-*bis.1* d.lgs. 231/01	Art. 517-*ter* c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)	Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Art. 25-*bis.1* d.lgs. 231/01	Art. 517-*quater* c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)	Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ex Legge Regionale n. 22 dell'agosto 2002;
- materiale inerente la gestione della sicurezza sul posto di lavoro;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili che operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Direzione CdS
- Gestione ospiti CdS
- Micronido

ESITO ANALISI

L'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

REATI/ VIOLAZIONI	Direzione CdS	Gestione ospiti CdS	Micronido
art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001	**Y**	**N/A**	**Y**

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE L

A seguito delle analisi svolte risulta che, data la natura delle attività svolte, non possono essere commessi, neanche potenzialmente, nell'interesse o a vantaggio dell'AZIENDA i reati previsti dai seguenti articoli del Codice Penale: art. 514; art. 515; art. 517; art. 517-ter*;* art. 517-quater.

Per quanto riguarda i reati di cui all'art. 513 c.p., art. 513-bis c.p., art. 516 c.p. i comportamenti previsti possono essere configurati potenzialmente da alcuni DESTINATARI. Alla luce dei principi esplicitati nel CODICE ETICO adottato dall'AZIENDA, di seguito si riportano le regole di condotta che i DESTINATARI devono applicare, al fine di contenere la possibilità di:

- porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di reato di cui all'art. 513 c.p., art. 513-bis c.p., art. 516 c.p.;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano esserne il presupposto.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel CODICE ETICO adottato dall'AZIENDA, di seguito si riportano le regole di condotta che i DESTINATARI devono applicare:

- ogni DESTINATARIO deve astenersi dal compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia nei confronti di società concorrenti dell'AZIENDA.

- L'AZIENDA deve astenersi dal mettere in vendita/somministrare o comunque in commercio alimenti non genuini spacciandoli come genuini.

- L'AZIENDA deve verificare il rispetto, l'applicazione e la conformità dei prodotti ai requisiti richiesti dalla legge relativi alla particolare tipologia di sostanza alimentare prodotta e commercializzata/somministrata.

Sogedin S.p.A.
Soc. Unipersonale
Assog. alla direz. e coord.
di Sogedin Finanziaria S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n° 231

PARTE SPECIALE M

Art. 25-*novies* D.Lgs. 231/01

(Delitti in materia di Violazione del Diritto d'Autore)

CASA DI SOGGIORNO E MICRONIDO

INDICE

		Pag.
1	**DEFINIZIONI**	**1**
2	**LE FATTISPECIE DI REATO**	**2**
3	**ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI**	**6**
4	**APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE M**	**8**

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*[1] riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della Presente Parte Speciale del MODELLO.

DIRITTO D'AUTORE	diritto riconosciuto all'autore di opere dell'ingegno di carattere creativo, qualunque sia la forma di espressione. Comprende un diritto personale (cd. diritto morale), che consente all'autore di rivendicare in ogni tempo la paternità della creazione, e un diritto patrimoniale (cd. diritto di utilizzazione economica), che attribuisce le facoltà di pubblicazione, riproduzione e commercializzazione dell'opera.

[1] I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-*novies* del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25–*novies* d.lgs. 231/01	Art. 171, co.1, lett. *a bis*) e co.3 L. 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)	1. Salvo quanto previsto dall'articolo 171 *bis* e dall'articolo 171 *ter* è punito con la multa da € 51,00 ad € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: *a bis)* mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; *3.* La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.
Art. 25–*novies* d.lgs. 231/01	Art. 171 – *bis* L. 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)	1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena no è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter,* ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25–*novies* d.lgs. 231/01	Art. 171–*ter* L. 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)	1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (3); e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
		f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 *quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) [*rectius*: g] abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 *quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 *bis* del Codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
		5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
Art. 25–*novies* d.lgs. 231/01	Art. 171–*septies* L. 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)	1. La pena di cui all'articolo 171 *ter*, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 *bis*, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 *bis*, comma 2, della presente legge.
Art. 25–*novies* d.lgs. 231/01	Art. 171–*octies* L. 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)	1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa € 2.582,00 a € 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ex Legge Regionale n. 22 dell'agosto 2002;
- materiale inerente la gestione della sicurezza sul posto di lavoro;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili che operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Direzione CdS
- Gestione ospiti CdS
- Micronido

ESITO ANALISI

L'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

REATI/ VIOLAZIONI	Direzione CdS	Gestione ospiti CdS	Micronido
art. 25-novies d.lgs. 231/2001	**Y**	**Y**	**N**

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE M

La Parte Speciale M si riferisce a comportamenti potenzialmente posti in essere da DESTINATARI del MODELLO e da TERZI.

In conformità con quanto dichiarato nella Parte Generale del MODELLO, le regole di condotta previste dalla presente Parte Speciale s'intendono da applicare a tutti i DESTINATARI e TERZI.

4.1. REGOLE DI CONDOTTA

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i DESTINATARI e i TERZI adottino le regole di condotta prescritte di seguito, nel rispetto dei principi espressi nel CODICE ETICO, al fine di contenere la possibilità di:

- porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di reato di cui all'art. 25-novies del DECRETO;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano esserne il presupposto.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel CODICE ETICO adottato dall'AZIENDA, di seguito si riportano le regole di condotta che i DESTINATARI e i TERZI devono applicare in merito alla presente Parte Speciale:

- è vietata la diffusione, senza autorizzazione, anche mediante immissione in un sistema di reti telematiche con connessioni di qualsiasi genere, opere dell'ingegno – o parti di esse – protette dal diritto d'autore.

- Duplicare, riprodurre, trasmettere e diffondere in pubblico in maniera abusiva, ossia senza avere ottenuto il necessario consenso o cessione del diritto da parte del titolare dell'opera o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, di opere dell'ingegno (ad esempio, uso di musiche di terzi per jingle pubblicitari, etc.).

- Caricare, senza autorizzazione, software sulle workstation fornite dall'AZIENDA.

- Duplicare, senza autorizzazione, programmi per elaboratore.

- Riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati senza aver preventivamente ottenuto la necessaria autorizzazione dal legittimo titolare del diritto d'autore e/o del diritto di sfruttamento economico della banca dati medesima.

Sogedin S.p.A.
Soc. Unipersonale
Assog. alla direz. e coord.
di Sogedin Finanziaria S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n° 231

PARTE SPECIALE N

Art. 25-*decies* D.Lgs. 231/01

(Reati in danno all'amministrazione della Giustizia)

CASA DI SOGGIORNO E MICRONIDO

INDICE

		Pag.
1	**DEFINIZIONI**	**1**
2	**LE FATTISPECIE DI REATO**	**2**
3	**ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI**	**3**
4	**APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE N**	**5**

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*[1] riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della presente Parte Speciale del MODELLO.

AUTORITÀ GIUDIZIARIA il complesso degli organi che esercitano la giurisdizione ordinaria, comprendente sia gli organi giudicanti sia quelli requirenti.

[1] I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione del reato contemplato nell'art. 25-*decies* del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25–*decies* d.lgs. 231/01	Art. 377-*bis* c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ex Legge Regionale n. 22 dell'agosto 2002;
- materiale inerente la gestione della sicurezza sul posto di lavoro;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili che operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Direzione CdS
- Gestione ospiti CdS
- Micronido

ESITO ANALISI

L'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

REATI/ VIOLAZIONI	Direzione CdS	Gestione ospiti CdS	Micronido
art. 25-decies d.lgs. 231/2001	**N**	**N/A**	**N/A**

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE N

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i DESTINATARI e i TERZI adottino le regole di condotta prescritte di seguito, nel rispetto dei principi espressi nel CODICE ETICO, al fine di contenere la possibilità di:

- porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di reato di cui all'art. 25-decies del DECRETO;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano esserne il presupposto.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel CODICE ETICO adottato dall'AZIENDA, di seguito si riportano le regole di condotta che i DESTINATARI e i TERZI devono applicare in merito alla presente Parte Speciale:

- a tutti i DESTINATARI è vietato usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci.

- A tutti i DESTINATARI è vietato offrire o promettere di offrire denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci.

Sogedin S.p.A.
Soc. Unipersonale
Assog. alla direz. e coord.
di Sogedin Finanziaria S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n° 231

PARTE SPECIALE O

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/01

(Reati ambientali)

CASA DI SOGGIORNO E MICRONIDO

INDICE

		Pag.
1	**DEFINIZIONI**	**1**
2	**LE FATTISPECIE DI REATO**	**2**
3	**ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI**	**11**
4	**APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE O**	**13**

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*[1] riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della Presente Parte Speciale del MODELLO.

SPECIE PROTETTE	ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-*bis* del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
HABITAT	ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-*bis* del codice penale, per *'habitat all'interno di un sito protetto'* si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.
SITO AMBIENTALE PROTETTO	ai fini dell'applicazione della presente Parte Speciale, è da considerarsi SITO AMBIENTALE PROTETTO qualsiasi area del territorio italiano iscritta nell'"*Elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1994, n. 394 e dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"* aggiornato a cura del Ministero dell'Ambiente e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e qualsiasi area di territorio estero sottoposta a misure di tutela equivalenti o assimilabili.

[1] I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-*undecies* del DECRETO.

Riferimento	**Reato presupposto**	**Descrizione reato**
Art. 25-*undecies* d.lgs. 231/01	Art. 727-*bis* c.p. (Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Art. 25-*undecies* d.lgs. 231/01	Art. 733-*bis* c.p. (Danneggiamento di habitat)	Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.
Art. 25-*undecies* d.lgs. 231/01	Art. 137, commi 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13 d.lgs. n. 152/2006 (Sanzioni penali)	[OMISSIS] 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. [OMISSIS] 5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più

Riferimento	**Reato presupposto**	**Descrizione reato**
		restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107 co. 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro. [OMISSIS] 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. [OMISSIS] 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. [OMISSIS]
Art. 25-*undecies* d.lgs. 231/01	Art. 256, commi 1 lettere a) e b), 3 primo e secondo periodo, 5 e 6 primo periodo d.lgs. n. 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)	1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. [OMISSIS] 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. [OMISSIS] 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua

Riferimento	**Reato presupposto**	**Descrizione reato**
		attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. [OMISSIS]
Art. 25-*undecies* d.lgs. 231/01	Art. 257, commi 1 e 2 d.lgs. n. 152/2006 (Bonifica dei siti)	1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. [OMISSIS]
Art. 25-*undecies* d.lgs. 231/01	Art. 258 comma 4 secondo periodo d.lgs. n. 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)	4. *[OMISSIS]* Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Riferimento	**Reato presupposto**	**Descrizione reato**
Art. 25-*undecies* d.lgs. 231/01	Art. 259 comma 1 d.lgs. n. 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti)	1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto. [OMISSIS]
Art. 25-*undecies* d.lgs. 231/01	Art. 260, commi 1 e 2 d.lgs. n. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)	1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. [OMISSIS].
Art. 25-*undecies* d.lgs. 231/01	Art. 260-*bis,* commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo d.lgs. n. 152/2006 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)	[OMISSIS] 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è

Riferimento	**Reato presupposto**	**Descrizione reato**
		aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. [OMISSIS]
Art. 25-*undecies* d.lgs. 231/01	Art. 279, comma 5 d.lgs. n. 152/2006 (Delitti in tema di emissioni in atmosfera)	[OMISSIS] 5. Nei casi previsti dal comma due si applica sempre la pena dell'arresto fino a un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
Art. 25-*undecies* d.lgs. 231/01	Art. 1 comma 1 legge n. 150/1992 (Vendita, trasporto e detenzione di specie in via di estinzione)	1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni: a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni; b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto dalla violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. [OMISSIS]
Art. 25-*undecies* d.lgs. 231/01	Art. 1 comma 2 legge n. 150/1992 (Importazione a uso personale di specie in via di estinzione)	[OMISSIS] 2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato. [OMISSIS]

Riferimento	**Reato presupposto**	**Descrizione reato**
Art. 25-*undecies* d.lgs. 231/01	Art. 2 commi 1 e2 legge n. 150/1992 (Delitti contro specie protette)	1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Riferimento	**Reato presupposto**	**Descrizione reato**
Art. 25-*undecies* d.lgs. 231/01	Art. 3-*bis* comma 1 legge n.150/1992 (Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione)	1.Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
Art. 25-*undecies* d.lgs. 231/01	Art. 6 comma 4 legge n.150/1992 (Detenzione di animali selvatici pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica)	1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettiti di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. [OMISSIS] 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni. [OMISSIS]
Art. 25-*undecies* d.lgs. 231/01	Art. 3 comma 6 legge n.549/1993 (Produzione, vendita e utilizzo di sostanze lesive per l'ozono stratosferico)	[OMISSIS] 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività constituente illecito. [OMISSIS]
Art. 25-*undecies* d.lgs. 231/01	Art. 8 d.lgs. n. 202/2007 (Inquinamento doloso)	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Riferimento	**Reato presupposto**	**Descrizione reato**
Art. 25-*undecies* d.lgs. 231/01	Art. 9 d.lgs. n. 202/2007 (Inquinamento colposo)	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
Art. 25-*undecies* d.lgs. 231/01	Art. 452-*bis* c.p. (inquinamento ambientale)	È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.
Art. 25-*undecies* d.lgs. 231/01	Art. 452-*quater* c.p. (Disastro ambientale)	Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Riferimento	**Reato presupposto**	**Descrizione reato**
Art. 25-*undecies* d.lgs. 231/01	Art. 452-*quinquies* c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)	Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
Art. 25-*undecies* d.lgs. 231/01	Art. 452-*octies* c.p. (Circostanze aggravanti)	Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
Art. 25-*undecies* d.lgs. 231/01	Art. 452-*sexies* c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ex Legge Regionale n. 22 dell'agosto 2002;
- materiale inerente la gestione della sicurezza sul posto di lavoro;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili che operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Direzione CdS
- Gestione ospiti CdS
- Micronido

ESITO ANALISI

L'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

REATI/ VIOLAZIONI	Direzione CdS	Gestione ospiti CdS	Micronido
art. 25-undecies d.lgs. 231/2001	**Y**	**N/A**	**N/A**

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE O

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i DESTINATARI e i TERZI adottino le regole di condotta prescritte di seguito, nel rispetto dei principi espressi nel CODICE ETICO, al fine di contenere la possibilità di:

- porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di reato di cui all'art. 25-*undecies* del DECRETO (vedi sopra);
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano esserne il presupposto.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel CODICE ETICO adottato dall'AZIENDA, di seguito si riportano le regole di condotta che i DESTINATARI e i TERZI devono applicare in merito alla presente Parte Speciale:

- L'AZIENDA deve ottenere, integrare e rinnovare le autorizzazioni in materia ambientale necessarie allo svolgimento delle attività produttive in conformità alla legge. L'AZIENDA deve definire nomine, ruoli e responsabilità per la corretta attuazione delle politiche ambientali.

- Ogni DESTINATARIO deve rispettare, per quanto di propria competenza, quanto stabilito al fine di preservare l'ambiente e deve comunicare tempestivamente alle strutture competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

- I TERZI devono garantire la propria serietà professionale e la propria idoneità tecnica allo svolgimento del servizio richiesto dall'AZIENDA. Devono operare nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore e delle autorizzazioni ambientali. Devono recepire le informazioni fornite dall'AZIENDA in merito alle politiche ambientali adottate cooperando con la stessa per il costante miglioramento delle misure di prevenzione e protezione dell'ambiente. Devono comunicare tempestivamente all'AZIENDA eventuali criticità rilevate nell'esecuzione del servizio richiesto, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali.

Sogedin S.p.A.
Soc. Unipersonale
Assog. alla direz. e coord.
di Sogedin Finanziaria S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n° 231

PARTE SPECIALE P

Art. 25-*duodecies* D.Lgs. 231/01

(Reati in tema di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

CASA DI SOGGIORNO E MICRONIDO

INDICE

		Pag.
1	**DEFINIZIONI**	**1**
2	**LE FATTISPECIE DI REATO**	**2**
3	**ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI**	**4**
4	**APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE P**	**6**

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*[1] riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della Presente Parte Speciale del MODELLO.

STRANIERO	Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del d.lgs. 286/1998, si intende il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi.
STRANIERO IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	Ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b) del d.lgs. 286/1998, si intende lo Straniero che *si è trattenuto nel territorio dello Stato* italiano *senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo*.
MINORE IN ETÀ LAVORATIVA	Ai sensi dell'art. 1, comma 622 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; si intende il minore di anni 18 che abbia terminato la scuola dell'obbligo e compiuto il 16° anno di età.

[1] I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-*duodecies* del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25–*duodecies* d.lgs. 231/01	Art. 22, co. 12 d.lgs. 286/1998 (Immigrazione clandestina - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)	Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
Art. 25–*duodecies* d.lgs. 231/01	Art. 22, co. 12-bis d.lgs. 286/1998 (Immigrazione clandestina - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)	Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25–*duodecies* d.lgs. 231/01	Art. 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ex Legge Regionale n. 22 dell'agosto 2002;
- materiale inerente la gestione della sicurezza sul posto di lavoro;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili che operano all'interno del AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Direzione CdS
- Gestione ospiti CdS
- Micronido

ESITO ANALISI

L'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

REATI/ VIOLAZIONI	Direzione CdS	Gestione ospiti CdS	Micronido
art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001	**N/A**	**N/A**	**N/A**

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE P

La Parte Speciale P si riferisce a reati che non possono essere commessi, neanche potenzialmente, nell'interesse o a vantaggio dell'AZIENDA.

Fermo restando il rispetto dei valori riportati nel CODICE ETICO e lo svolgimento delle attività secondo le relative procedure previste dal sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ex Legge Regionale n. 22 dell'agosto 2002 e, in generale, dalle procedure aziendali, non sono previste specifiche regole di condotta in merito.